



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA



REGIONE LIGURIA

ENTI NON PROFIT NOVITA' GIURIDICO - FISCALI

Camogli

22 Aprile 2017

a cura della Dott. Graziella Guatelli



L'associazione

- Le associazioni nella Costituzione

L'associazione rappresenta una delle varie **“formazioni sociali ove si svolge la ... personalità”** del cittadino (Cost. art. 2) e, come tale, riceve **tutela costituzionale** come espressione del più generale concetto di **“libertà”** dell'uomo. Questo concetto, unito alla disposizione dell'**art. 18 Cost.** **“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente ...”** che può apparire astratto, è stato spesso utilizzato dalla giurisprudenza sia per **tutelare la posizione del singolo associato contro le prevaricazioni degli organi sociali**, che per **tutelare l'autonomia dell'ente da influenze esterne**, specialmente da parte del potere pubblico.

L'associazione

- Inquadramento civilistico

L'associazione è quindi un **contratto**, cioè un “accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” (art. 1321 C.C.).

In particolare è un contratto:

- a) **tipico** in quanto il codice ne detta una disciplina di base;
- b) **plurilaterale**, perché vi possono partecipare due o più persone (fisiche o giuridiche)
- c) **aperto**, in quanto le parti possono aderire anche in tempi successivi, senza che questo comporti la modifica del contratto;
- d) con **comunione di scopo**, in contrasto con i contratti tipicamente di scambio, perché “le prestazioni di ciascuna (parte) sono dirette al conseguimento di uno scopo comune” (art. 1420 C.C.);
- e) con **struttura organizzativa**, cioè con necessaria separazione di compiti e responsabilità tra l'assemblea o l'organo di gestione.

Questi criteri sono tuttavia applicabili a **più tipi** di enti collettivi (società, consorzi), per cui occorre reperire un **ulteriore** tratto distintivo dell'associazione. Il codice non offre alcuna precisa definizione dell'associazione che ci possa aiutare in questo compito. Dall'analisi della sua disciplina si deduce che l'associazione è **un'organizzazione collettiva costituita per il perseguimento di uno scopo di natura non economico**. Questa, in termini giuridici, è la **causa** del contratto (art. 1325 n. 2, C.C.), ovvero la sua funzione economica e sociale per cui si ritiene che realizzi “interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico” (art. 1322, 2^a comma, C.C.). Le associazioni sono quindi in **antitesi alle società**.

ENTI NON COMMERCIALI

Qualificazione fiscale

L'elemento caratterizzante degli enti non commerciali è costituito dal fatto di **non avere quale oggetto esclusivo o principale** lo svolgimento di una attività di natura commerciale, intendendosi per tale **l'attività che determina reddito d'impresa** ai sensi dell'art. 55 del Tuir.

Ente non commerciale



Ente che non ha per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività di natura commerciale
lettera c) del comma 1 dell'art. 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi (T.u.i.r.), contenuto nel D.P.R. n. 917 del 1986

Ai fini della verifica della natura tributaria in argomento non assumono alcun rilievo:

- la natura pubblica o privata del soggetto;
- la rilevanza sociale delle finalità perseguite;
- l'assenza del fine di lucro o la destinazione dei risultati.

ENTI NON PROFIT

Il termine "non profit" è una locuzione di derivazione inglese che indica, appunto, le organizzazioni *not for profit*, cioè **non aventi scopo di lucro** e rivolte ad attività di utilità sociale, che fino a pochi anni fa venivano gestite direttamente dallo Stato. Si può ritenere di essere in presenza di un "ente non profit", qualora ricorrano, in sintesi, a prescindere dalla forma giuridica assunta dall'ente stesso, le seguenti caratteristiche:

- a) il **perseguimento di obiettivi e la soddisfazione di esigenze di natura solidaristica, ideale, culturale e sportiva, senza scopo di lucro;**
- b) il **divieto di distribuzione di utili ai soci e il non svolgimento di attività commerciali se non limitatamente ad azioni meramente strumentali al conseguimento degli scopi sociali.**

Il settore del "non profit" è detto anche "terzo settore" → identifica quei soggetti che si collocano in una **posizione intermedia tra il settore pubblico e quello privato, commerciale e mercantile**. Le organizzazioni che operano nel "terzo settore" occupano gli spazi che lo Stato non è più in grado di gestire oppure quelle che il mercato non ha più convenienza a fare proprie. Queste producono quindi beni e servizi a valenza pubblica o collettiva e di utilità sociale, che non sono condizionati dalla produzione e distribuzione di profitti.

- ✓ Senza scopo di lucro
- ✓ Divieto di distribuzione dei risultati economici
- ✓ L'Ente può maturare avanzi di gestione, ma non può distribuirli.



AMBITO OPERATIVO PRO LOCO

Riforma della legislazione nazionale del turismo



Legge 29 marzo 2001, n. 135 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2001

Capo I - PRINCIPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.(Principi) 1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 2. **La Repubblica:**a) **riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese** nel contesto internazionale e dell'Unione europea, **per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi**;b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;f)tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti; g) **valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni pro loco**; h)... omissis ...



REGIONE LIGURIA Legge regionale 11 /4/1996 n. 17 coordinata con la legge regionale 4 /7/2002 n. 28



LE PRO LOCO HANNO COME PRIMO RIFERIMENTO LA PROPRIA LEGGE REGIONALE

Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria

TESTO COORDINATO DELLE NORME CONCERNENTI LE ASSOCIAZIONI PRO LOCO

Legge regionale 11 aprile 1996 n. 17 coordinata con la legge regionale 4 luglio 2002 n. 28.

Art. 1

- 1) La Regione riconosce le Associazioni Pro Loco quali strumenti di mantenimento e valorizzazione delle tradizioni locali di promozione dell'accoglienza turistica ...;
- 2) La Regione riconosce l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI) quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco attraverso la propria struttura costituita dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali.

Art. 2

Albo regionale



- 1) Presso la Giunta regionale è tenuto l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco.



INSIEME DI ENTI NON PROFIT

In giurisprudenza e in dottrina, gli “enti senza scopo di lucro” sono individuati Associazioni, Fondazioni, Comitati, Enti di tipo cooperativo o associativo, Enti di Diritto Ecclesiastico



Che non operano secondo una logica di profitto
Connotazioni: comune scopo ideale e
mancanza del fine lucrativo

Gli Enti Non Profit si classificano

- Per Categoria Civilistica:
Le Associazioni , le Fondazioni, i Comitati.
- Per Scopo:
fine assistenziale, solidaristico, mutualistico

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2012 N. 42 TESTO UNICO TERZO SETTORE

Art. 1. La Regione Liguria riconosce e valorizza la funzione di interesse generale dei soggetti del Terzo Settore quale espressione di partecipazione, solidarietà, libertà, pluralismo e mediazione sociale, in coerenza con i principi della Costituzione.



Le principali tipologie di Enti non profit: Odv

Esercizio di attività di solidarietà sociale:

Organizzazioni di volontariato

(Odv) disciplinate dalla Legge Quadro n. 266 del 11/08/1991.



L'assunzione del significato di Odv è potenzialmente ascrivibile a ogni entità liberamente costituita sia essa dotata o priva di personalità giuridica. Sono **esclusi** i **soggetti** di diritto privato che, pur nel compimento di attività di natura solidaristica, non garantiscono al proprio interno il carattere della **democraticità** della struttura (es. **Fondazioni**).

L'**attività** del volontario **non** può essere **retribuita** in alcun modo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

L'Odv riceve **riconoscimento regionale** con l'iscrizione al Registro sia delle organizzazioni che operano entro il territorio regionale sia delle articolazioni territoriali di Odv operanti a livello nazionale o pluriregionale.

Le principali tipologie di Enti non profit: ONLUS

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale **ONLUS** D.lgs. 460/1997, art. 10 e ss. - D.M. n. 266 del 18/07/2003

ONLUS ORDINARIE: Art. 10, co. 1, lettere dalla a) alla i), commi 2-7. Possono richiedere l'iscrizione all'Anagrafe delle Onlus, le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti a carattere privato, che soddisfano i requisiti soggettivi e oggettivi descritti dalla norma. La ONLUS non costituisce un tipo particolare di compagine sociale: l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle ONLUS non modifica lo status dell'associazione, comitato, fondazione, società cooperativa o altro ente di carattere privato. **La ragione della istituzione dell'anagrafe e la ratio dell'intera disciplina sono prettamente fiscali** (numerosi benefici di carattere fiscale). Le ONLUS sono escluse dalla presentazione del modello EAS (enti non commerciali).

ONLUS PARZIALI Art 10 co. 9. Possono operare anche in altri settori non previsti per le ONLUS: gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato patti, accordi, intese; le associazioni di "promozione sociale" nazionali riconosciute dal Ministero dell'Interno e gli enti ad esse affiliate (L.25.8.1991 n.287), limitatamente all'esercizio delle attività del comma 1 lett. a) art.10. Devono iscriversi all'Anagrafe ONLUS. A condizione che per le attività di cui al comma 1 lett a) art 10, siano tenute separatamente le scritture contabili.

ONLUS DI DIRITTO: Art 10 co. 8. - Organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni ai sensi della L. n. 266/1991. - Organizzazioni non governative riconosciute ex L. n. 49/1997 dal Min. degli Affari Esteri. - Cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, iscritte nell'albo delle soc. cooperative presso il Min. dello sviluppo economico. Le ONLUS DI DIRITTO NON devono iscriversi all'Anagrafe Unica delle ONLUS e NON devono adeguare lo statuto ai requisiti del co. 1 dell'art. 10.

DECORRENZA DELLE AGEVOLAZIONI II.DD.: PERIODO D'IMPOSTA NEL CORSO DEL QUALE E' AVVENUTA L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ONLUS. IVA: DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ONLUS. REGISTRO: DALLA DATA DI COSTITUZIONE. DONAZIONI E SUCCESSIONI: DALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ONLUS.

Ai fini delle imposte dirette, per esempio: - non è considerata attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali. - non concorrono alla formazione della base imponibile i proventi derivanti dall'esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative. - non concorrono alla formazione del reddito i fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, anche se in contropartita di beni di modico valore o di servizi. - non concorrono alla formazione del reddito i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche in regime convenzionale. Per quanto riguarda l'Iva, per esempio: - non c'è l'obbligo di ricevuta o scontrino fiscale per le operazioni riconducibili alle attività istituzionali. Tra le agevolazioni riguardanti le altre imposte indirette rientrano: - l'esenzione dall'imposta di bollo e della tassa sulle concessioni governative - il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa sugli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni. Requisiti oggettivi: devono essere costituiti con la forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata.

Gli statuti o gli atti costitutivi devono espressamente prevedere lo svolgimento di una o più attività nei seguenti settori (attività istituzionali): 1. **Assistenza sociale o socio-sanitaria** 2. **Assistenza sanitaria** 3. **Beneficienza** 4. **Istruzione** 5. **Formazione** 6. **Sport dilettantistico** 7. **Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico** 8. **Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente** (esclusa l'attività di raccolta e riciclaggio di rifiuti) 9. **Promozione della cultura e dell'arte** (se apporti da AC dello Stato) 10. **Tutela dei diritti civili** 11. **Ricerca scientifica svolta direttamente da fondazioni o da esse affidata ad università.**

Le principali tipologie di Enti non profit: Fondazioni



Le fondazioni

Per le Fondazioni, disciplinate dagli articoli dal 14 al 35 del Codice Civile, valgono le medesime regole di riconoscimento esaminate per le **Associazioni Riconosciute**. Esse si costituiscono per **atto pubblico** o per **disposizione testamentaria**.

La particolare struttura di questi enti non rende infatti necessaria l'esistenza o la permanenza, al loro interno, del soggetto o dei soggetti "fondatori". La struttura giuridica della Fondazione **non prevede la figura del socio** (od associato, od altre figure assimilabili). Il metodo ordinario con cui si costituisce una Fondazione è quello del lascito, da parte di uno o più fondatori, di un **patrimonio vincolato al perseguimento di determinati scopi non lucrativi**, che saranno non tanto mutualistici, quanto piuttosto **di matrice sociale, culturale, solidaristica**. Secondo il diritto civile una fondazione "è una **stabile organizzazione privata senza scopo di lucro**, dotata di un **patrimonio** vincolato al perseguimento dei suoi scopi statutari". La fondazione è un'organizzazione formata dagli amministratori e voluta dal fondatore o fondatori che ne costituisce il patrimonio tramite la devoluzione di beni vincolati al perseguimento di uno scopo di pubblica utilità. Lo scopo indicato dal fondatore o fondatori non può essere modificato dagli amministratori i quali scelgono liberamente come perseguirlo. Le disposizioni del codice civile dall'art. 14 all'art. 35 regolamentano genericamente le fondazioni comuni. Nel febbraio del 2012 è stata lanciata la proposta di un'unica normativa europea, con uno statuto tipo e omogeneo per tutti i paesi membri della Comunità europea. Col passare del tempo sono state istituite fondazioni particolari per fare fronte a precisi bisogni, così sono nate le fondazioni di famiglia, le fondazioni assistenziali, le fondazioni di istruzione agraria, le fondazioni scolastiche, le fondazioni militari, le fondazioni di culto, le fondazioni per la gestione del patrimonio artistico, le fondazioni a sostegno della lettura. Un discorso a parte sono le fondazioni bancarie nate dall'esigenza di ristrutturare gli istituti di credito di diritto pubblico. La ristrutturazione, attuata dal D. Lgs. n. 356/1990 e successivi provvedimenti, prevede la trasformazione degli istituti di credito in società per azioni mediante conferimento alla S.p.A. dell'intera azienda bancaria da parte dell'ente proprietario, questo ente diventa così una fondazione bancaria, soggetta alle limitazioni previste dall'art.121 del D. Lgs. n. 356/1990. I settori di attività delle fondazioni bancarie sono previsti dall'art. 11 della L. n. 448/2001. Infine, altre tipologie di fondazioni sono le fondazioni enti lirici, le fondazioni

Le principali tipologie di Enti non profit: Fondazioni Bilancio



La Regione svolge funzioni di controllo e vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell'articolo 25 del codice civile e dell'articolo 7 della legge regionale n.3 del 1 marzo 2011

Codice civile Art. 25 (Controllo sull'amministrazione delle fondazioni) *L'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori.*

Legge regionale n.3 del 1 marzo 2011 articolo 7 (Controllo sulle fondazioni) *La Giunta regionale esercita il controllo sulle fondazioni ai sensi dell'articolo 25 del codice civile. A tal fine le fondazioni trasmettono alla Regione, immediatamente dopo l'approvazione e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, copia degli atti contabili e delle relative deliberazioni di approvazione, nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere. Il controllo sulla documentazione trasmessa alla Regione è esercitato con modalità a campione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Le fondazioni sono tenute ad inviare alla Regione ogni documento o notizia loro richiesti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. La documentazione contabile e patrimoniale trasmessa ai fini del controllo è soggetta a diritto di accesso nei casi e con le procedure previste dalla vigente normativa in materia. Tutte le fondazioni hanno l'obbligo di trasmissione, immediatamente dopo l'approvazione e comunque entro il 30 giugno di ogni anno, di copia degli atti contabili e delle relative deliberazioni di approvazione, nonché l'aggiornamento dello stato patrimoniale corredati da una relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere. In particolare le fondazioni sono tenute ad inviare la seguente documentazione: copia della deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'ente e relazione del revisore laddove previsto dagli statuti, relazione sull'attività svolta e su quella che intendono svolgere sottoscritta dal legale rappresentante, stato patrimoniale e inventario aggiornati corredati da una relazione di stima dei beni immobili e dei beni mobili di pregio sottoscritta dal legale rappresentante relativa allo stato di conservazione dei beni medesimi ed alla loro valorizzazione attualizzata, unitamente ai certificati catastali aggiornati dei fabbricati e dei terreni in capo alla fondazione. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 7 della lr 3/2011 il controllo si esercita sulla documentazione trasmessa dalle fondazioni, con modalità a campione.*

Le principali tipologie di Enti non profit:

Organizzazioni non governative

Le ONG sono Enti di diritto privato che operano nel campo della Cooperazione allo sviluppo e della **solidarietà internazionale**. La fonte normativa di riferimento si ritrova nella Legge n. 49 del 1987 che prevede la concessione da parte del **Ministero degli affari esteri del riconoscimento di idoneità**. Finalità esclusiva della ONG è l'attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle **popolazioni del Terzo Mondo**. Ulteriore caratteristica è la documentata esperienza nei Paesi in via di sviluppo da almeno tre anni.



Le principali tipologie di Enti non profit:

Associazioni di promozione sociale APS

Nell'ambito di utilità sociale, tra gli Enti volti a **migliorare la qualità della vita, senza che quest'ultima manifesti una particolare espressione di disagio**, troviamo a buon titolo in primis **le APS**. Sono disciplinate dalla Legge Quadro 7/12/2000 n. 383. Elemento soggettivo: **associazioni riconosciute e non riconosciute**, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni. Elemento oggettivo: le APS devono svolgere **attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi senza finalità di lucro** e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Elemento statutario: le APS devono contenere nei propri documenti formali gli elementi enunciati in sede di **art. 3 della citata legge**. Elemento procedurale: è istituito il **Registro delle APS**. L'iscrizione risulta indispensabile per l'assunzione formale e sostanziale della stessa qualifica.



Le principali tipologie di Enti non profit:

Associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

Premessa la loro ricomprensione nel genus più vasto degli Enti non commerciali, le **ASD** hanno trovato una prima collocazione normativa nell'art. 25 della Legge n. 133/1999 poi modificata dalla Legge finanziaria del 2001 e del 2003.

Elemento soggettivo: **Enti di diritto privato** con o senza personalità giuridica, **registrati presso il CONI** e iscritti alle Federazioni sportive nazionali ovvero agli Enti di promozione sportiva locale.

Elemento oggettivo: l'esercizio di **attività sportive dilettantistiche**.

Elemento statutario: perentorio è il novero delle **clausole da inserire negli statuti delle ASD**, la cui carenza determina la perdita dei benefici (art. 90 co. 18 Legge finanziaria 2003, Legge n. 128 del 21/5/2004).



Le principali tipologie di Enti non

profit: Comitati

Soggetti giuridici espressamente ricompresi nel Capo III Titolo II Libro I del Codice Civile, i **Comitati** trovano la propria specifica disciplina nelle seguenti fonti normative: L.Q. n. 383/2000 come APS – L.Q. n. 266/1991 come ODV – D. Lgs. n. 460 Sez. II come Onlus. Elemento soggettivo: ogni Ente di diritto privato titolare degli aspetti sotto indicati. Elemento insito alla tipologia in parola: **assenza della personalità giuridica.**

Elemento oggettivo: **Durata temporanea – Struttura chiusa – Carattere misto.**

Elemento Statutario: spiccano i principi di **democraticità interna, la trasparenza di gestione, la non distribuzione degli utili e la devoluzione del patrimonio.**



PRINCIPALI TIPOLOGIE ENTI NON PROFIT

- Requisiti generali di un Ente non Commerciale:
 - 1) Scopo ideale,
 - 2) Scopo non economico,
 - 3) Scopo conforme a ordine pubblico e buon costume.
- Requisiti fiscali di un Ente non Commerciale:
 - 1) Requisito soggettivo: Ente di diritto privato,
 - 2) Requisito territoriale: Territorio dello Stato,
 - 3) Requisito economico: Commercialità non prevalente.
- ❖ Requisiti civilistici di un Ente non Commerciale:
 - 1) Requisito giuridico: categorie (Fondazioni, Associazioni, Comitanti)
 - 2) Requisito patrimoniale: Riconoscimento (con o senza PG)
 - 3) Requisito statutario: Principi.
- **Principali tipologie nella Solidarietà Sociale:**
 - 1) Organizzazioni di Volontariato Odv
 - 2) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
 - 3) Fondazioni
 - 4) Organizzazioni non governative.
- **Principali tipologie nella Utilità Sociale:**
 - 1) Associazioni di promozione sociale (APS)
 - 2) Associazioni (e società) sportive dilettantistiche
 - 3) Comitanti
 - 4) Fondazioni
 - 5) Associazioni Culturali



NO-PROFIT

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2012 N. 42

Testo Unico delle norme sul Terzo Settore.

TITOLO II SOGGETTI DEL TERZO SETTORE




Articolo 4

1. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, per le finalità di cui al presente testo unico e in coerenza con la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali):
 - a) le organizzazioni di volontariato;
 - b) **le associazioni di promozione sociale;**
 - c) le cooperative sociali;
 - d) le imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
 - e) le società di mutuo soccorso.
2. Sono individuati quali soggetti del Terzo Settore, solo se caratterizzati da prevalenti finalità sociali di interesse generale, anche:
 - a) le fondazioni;
 - b) gli istituti di patronato;
 - c) gli enti e gli organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 partecipano, sulla base del principio di sussidiarietà e secondo le modalità previste dalle norme sulle procedure della programmazione regionale e locale, all'esercizio delle funzioni sociali pubbliche di programmazione, progettazione e attuazione nonché di coordinamento di interventi nei settori in cui essi operano.
4. La Regione riconosce il valore di reti di collaborazione tra soggetti anche diversi iscritti al Registro regionale di cui all'articolo 13.

Attività solidaristiche

- Svolte a favore di soggetti diversi dai soci
- Costituite per soddisfare bisogni collettivi



meritori oggettivamente

Attività mutualistiche

- svolte a favore dei Soci (e/o di terzi) soggetti che esprimono un bisogno di cui chiedono la soddisfazione



Meritorie in funzione
dei fini perseguiti

Le Associazioni e il Codice Civile

❖ Libro I Titolo II

- Delle persone giuridiche -

Artt. Da 11 a 13 - Disposizioni generali: 11 Persone giuridiche pubbliche - 12 Persone giuridiche private - 13 Società

Artt. Da 14 a 35 - Delle Associazioni e delle Fondazioni (Riconosciute)

Artt. Da 36 a 41 - Delle Associazioni non riconosciute e dei Comitati

Delle **associazioni non riconosciute** si occupano nella realtà solo gli articoli:

36 Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute, **37** Fondo comune e **38** Obbligazioni.

Art. 36 C.C. Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute

- L'Ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli **accordi degli associati**.

Le dette associazioni **possono stare in giudizio** nella persona di **coloro ai quali**, secondo questi accordi, è **conferita la presidenza o la direzione**.



Art. 37 C. C. Fondo comune


- I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il **fondo comune** dell'associazione.
- Gli associati **non possono chiedere la divisione del fondo comune**, né pretendere la quota in caso di recesso.

Art. 38 C.C. Obbligazioni

Per le **obbligazioni** assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro **diritti sul fondo comune**.

Delle obbligazioni stesse **rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione**.

Associazioni riconosciute

Differenti  Responsabilità

Associazioni non riconosciute

In linea di massima, tranne rare eccezioni, sotto il profilo giuridico, le Pro Loco sono associazioni private non riconosciute.




ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA



PERSONALITA' GIURIDICA



AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA



delle obbligazioni assunte per il raggiungimento degli scopi risponde soltanto l'Associazione con il proprio patrimonio



ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA

Gli Amministratori delle Associazioni dotate di personalità giuridica **non rispondono per le obbligazioni contratte in nome e per conto dell'Associazione**

quindi

I **terzi** che vengono in contatto con l'Associazione per far valere i loro crediti **potranno agire solo nei confronti dell'Associazione** e potranno soddisfarsi solo sul suo patrimonio.

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA



NON HA PERSONALITA' GIURIDICA



AUTONOMIA PATRIMONIALE IMPERFETTA

Si ricorda che l'iscrizione nel Registro delle A.p.s. **non attribuisce alle singole** associazioni il riconoscimento, anche se la pratica è di competenza della Regione.

Occorre comunque esperire una seconda e **diversa procedura amministrativa.**

Riconoscimento dell'Associazione

IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO


L'associazione può chiedere il **riconoscimento alle autorità** preposte in funzione del **settore di intervento** (in base alla ripartizione di competenze legislative previste dalla Costituzione) e dell'**ambito territoriale di operatività** (in una sola Regione o in più Regioni): **Stato** (tramite la **Prefettura**) o **Regione**.

Enti che operano in settori la cui competenza normativa appartiene allo Stato
Esercitano attività in più Regioni



Prefettura

Associazioni che operano in materie attribuite alle Regioni
Finalità statutarie che si esauriscono in ambito regionale
(DPR 361/2000)



Regione

Si segnala che per associazioni in genere che operano in una sola regione ci si deve rivolgere alla propria **Regione**.



Riconoscimento dell'Associazione - segue -

Si ricorda che per la pratica di riconoscimento lo statuto deve essere redatto per **atto pubblico**.

Per le associazioni già esistenti con statuto redatto per scrittura privata registrata, occorre far constare un verbale di assemblea straordinaria con funzione di Segretario svolta da Notaio.

La concessione del riconoscimento è subordinata al possesso di un **patrimonio, mobiliare o immobiliare**.

L'importo del patrimonio è indicato dall'autorità di vigilanza, senza vincoli alla propria discrezionalità.

Il patrimonio (es. titoli o un fabbricato) deve essere mantenuto nel bilancio dell'associazione e non può essere alienato senza il permesso dell'autorità di vigilanza.

L' Associazione non riconosciuta

- costituisce un autonomo soggetto di diritto con una propria **capacità giuridica e di agire** completamente autonoma e distinta da quella degli individui che l'hanno costituita
- ha un **proprio patrimonio** (il Codice Civile all'art. 37 usa il termine "*fondo comune*") costituito dai contributi dei propri associati che risulta comunque separato da quello dei singoli associati.
- l'art. 38 del Codice Civile stabilisce che "per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione non riconosciuta **i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune**"
- acquisto di immobili e accettazione di donazioni, eredità e legati: in base alla L. 22.6.2000, n. 192 abrogativa degli artt. 600, 782 e 786 c.c. **anche le associazioni non riconosciute possono accettare donazioni o eredità, con beneficio d'inventario.**

Casistica

Responsabilità dell'Amministratore

L' Amministratore che stipula un contratto in nome e per conto dell'Associazione si assume personalmente la responsabilità dell'adempimento dell'obbligazione. Tale responsabilità permane anche dopo che il soggetto che ha agito avrà cessato la carica in relazione all'attività negoziale posta in essere.

Estensione della responsabilità

La responsabilità va addebitata all'intero Consiglio direttivo, a meno che non ci sia stato il conferimento di specifiche deleghe e competenze ad un singolo Consigliere o il Consigliere sia stato contrario alla delibera con la quale si è assunta l'obbligazione.

Responsabilità Sussidiaria



Per le sole A.p.s. iscritte nei relativi registri, l'art. 6 della L. 383/2000 prevede che **la responsabilità personale del Consiglio Direttivo non sia diretta, ma sussidiaria, cioè previa escussione del patrimonio sociale.**

Art. 6 L. 383/2000
prevede per le APS

la preventiva escussione del patrimonio dell'Associazione

L'associazione



Atto costitutivo e statuto: vincoli obbligatori

a) le clausole di base

Le clausole di base previste dall'art. 16 del C.C. si dividono in obbligatorie e in facoltative e sono le seguenti:

1) obbligatorie

- denominazione
- lo scopo
- il patrimonio
- la sede
- norme sull'ordinamento interno
- norme sull'amministrazione
- i diritti e gli obblighi degli associati
- le condizioni per la loro ammissione

2) facoltative

- norme relative all'estinzione dell'ente
- norme relative alla devoluzione del patrimonio residuo

Le Associazioni

b) le clausole speciali di settore

Per ogni settore le leggi prevedono l'inserimento negli statuti di **clausole speciali**.

Le clausole speciali degli statuti delle **A.p.s.** :

- sede legale
- denominazione
- oggetto sociale
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative (con possibilità di deroghe)
- i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
- le modalità di scioglimento dell'associazione
- l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

La Legge 7.12.2000, n. 383 disciplina le associazioni di promozione sociale dettando i principi fondamentali e le norme per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale.

La C.M. 12.5.1998, n. 124 definisce **associazioni di promozione sociale** quelle che **promuovono la solidarietà e il volontariato** nonché **l'aggregazione sociale** attraverso lo svolgimento di attività culturali o sportive al fine di innalzare la qualità della vita.

Requisiti Soggettivi: ai sensi dell'art. 2, L. 7.12.2000, n. 383 sono considerate associazioni di promozione sociale:

- a) **le associazioni riconosciute e non riconosciute;**
- b) **i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni;** costituiti al fine di svolgere **attività di utilità sociale** a favore degli associati o di terzi, **senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati.**

ATTO COSTITUTIVO STATUTO APS

Vincoli obbligatori

ATTO COSTITUTIVO (-> la manifestazione della volontà contrattuale degli aderenti)

STATUTO (-> l'insieme delle regole che disciplinano la vita del sodalizio)

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 6 Dicembre 2012 n. 42
Testo Unico delle Norme sul Terzo Settore

Legge 383/2000

Art. 148 D.P.R. 917/86 (TUIR)

Art. 4 D.P.R. 633/72 (IVA)

Art. 3 L. 383/2000 (Atto Costitutivo e Statuto)

Le associazioni di promozione sociale si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
- f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative
- g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati ed i loro diritti e obblighi;
- h) l'obbligo di redazione di rendiconti economico- finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale. Ad esempio, i beni acquisiti con contributi pubblici finalizzati dovranno andare al Comune, gli altri dovranno essere devoluti ad enti che abbiano le stesse finalità della Pro Loco.

Pro Loco e Associazionismo di Promozione Sociale

Legge 383/2000

Registro Nazionale delle APS – Adempimenti per l'iscrizione.

La Pro Loco inoltra l'istanza al proprio **Comitato Regionale Unpli**, allegando tutta la documentazione indicata nel fac simile di domanda riportata nella slide successiva.

Il Comitato Regionale, verificato che lo Statuto contiene tutte le clausole previste dalla L. 383/2000, e che la documentazione inviata è completa, inoltra con il proprio parere positivo la domanda corredata di tutti i documenti richiesti all'**UNPLI - Dipartimento Legislativo**.

Il Presidente dell'UNPLI quindi provvede a trasmettere al competente **Ufficio ministeriale** la richiesta di iscrivere la pro loco nel **Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale**.

Quindi, appena ricevuto il **provvedimento Ministeriale di iscrizione**, invia alla pro loco il certificato di iscrizione nel Registro Nazionale pervenuto dal Ministero.

Le istanze delle Pro Loco devono essere inviate al Dipartimento Legislativo esclusivamente dal Comitato Regionale di appartenenza, con la documentazione richiesta e con il parere positivo del Presidente del Comitato.

Per decisione dell'Unpli, presa anche a tutela delle Pro Loco, **lo Statuto deve essere registrato** prima dell'invio al Ministero della richiesta di iscrizione.

L'iscrizione nell'Albo Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale decorre dalla data del Decreto del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per il Volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Le pro loco che si iscrivono attraverso l'Unpli sono tenute a **rinnovare l'adesione all'Unpli a inizio anno**, per non perdere un requisito necessario per permanere nell'Albo Nazionale delle associazioni di Promozione Sociale.



Fac-simile di istanza per la iscrizione nel Registro Nazionale legge n° 383/00

Al Signor Presidente Nazionale UNPLI

Il sottoscritto Presidente pro tempore della Pro Loco di,
regolarmente affiliata all'UNPLI con tessera n° del, in nome e per
conto della stessa, a norma dell'art. 7 p. 3 della Legge Nazionale n. 383/00, **chiede** alla S.V. la
certificazione per **l'iscrizione di suddetta Pro Loco nel Registro Nazionale delle Associazioni di
Promozione Sociale.**

A tal fine allega:

- 1) copia dell'**atto costitutivo** e dello **statuto sociale**;
- 2) il **nominativo del legale rappresentante** con indirizzo personale e codice fiscale;
- 3) relazione descrittiva sulla **composizione degli organi sociali**, sul **numero degli iscritti** e sulle
modalità di informazione e di comunicazione ai soci;
- 4) **relazione sulle attività svolte** negli anni precedenti e **programmate** nell'anno in corso;
- 5) **Codice fiscale della Pro Loco**;
- 6) Attestazione del Presidente che lo Statuto inviato è **copia conforme di quello in vigore.**

Il sottoscritto dichiara che **la Pro Loco** di è **operante** sin dal
(da **almeno un anno**) ed ha **sede legale** in

Lì,

In fede

.....



Le disposizioni contenute nel TUIR da recepire in Statuto per beneficiare delle agevolazioni

Art. 148

Commi da 1 a 7 omessi

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
 - a **Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione** nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
 - b **Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità**, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
 - c Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o **partecipanti maggiori d'età il diritto di voto** e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
 - d **Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario** secondo le disposizioni statutarie;
 - e **Eleggibilità libera degli organi amministrativi**, principio del **voto singolo** di cui all'art. 2532, c. 2, del codice civile, **sovranità dell'assemblea dei soci**, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'art. 2532, ultimo comma del codice civile e sempre che le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
 - f **Intrasmissibilità della quota** o contributo associativo ad eccezione dei **trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa**.

La gestione amministrativa dell'Associazione

Gli Organi Sociali:

- Assemblea dei soci – Organo Sovrano (*)
- Consiglio Direttivo – Organo Esecutivo (*)
- Il Presidente – Organo Esec. Legale Rappresentante (*)
- Collegio dei Revisori – Organo di Controllo
- Collegio dei Probiviri – Organo di Garanzia (facoltativo)

(*) Organi obbligatori



Percorso consigliato da seguire per l'adozione e la validità delle delibere collegiali

- Comunicazione dell'avviso di convocazione recante l'ordine del giorno secondo le regole dello Statuto;
- Corretta costituzione dell'Organo collegiale (redazione foglio presenze)
- Discussione
- votazione
- Verbalizzazione
- Sottoscrizione



Assemblea – Organo Sovrano

E' l'organo sovrano dell'Associazione in quanto definisce gli indirizzi strategici dell'ente per il suo funzionamento:

La giurisprudenza e la dottrina costante rimandano alle norme delle società commerciali, laddove non sussistano specifiche norme.

Per le Associazioni riconosciute (art.20 e 25 del Codice Civile) e' opportuno:

- prevedere un termine entro cui convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio,
- distinguere i compiti dell' assemblea ordinaria e straordinaria degli Associati,
- prevedere le modalità di convocazione dell'assemblea nel rispetto dei principi di democraticità e trasparenza della gestione.

Competenze inderogabili dell'assemblea

- Approvazione del bilancio
- Modifiche statutarie
- Scioglimento dell'associazione
- Devoluzione del patrimonio
- Nomina e revoca degli amministratori
- Azione di responsabilità verso gli amministratori (art. 22 c.c.)
- Esclusione degli associati





Convocazione dell'Assemblea

- Almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio;
- Quando ve ne sia qualsiasi necessità;
- Quando almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta.

Libri Sociali

Pur in assenza di norme specifiche in merito

➤ ma richiesti in sede di verifica per i dovuti controlli



Libro Soci = esistenza del vincolo associativo

Libro Assemblee

Libro Consiglio Direttivo

} annotazioni

} tempestive

Vidimazione dei registri

Vidimazione dei registri

Si ricorda che **non vi è obbligo (bensì la mera facoltà) di** vidimare le scritture contabili presso il Notaio o il Registro Imprese o l'Agenzia delle Entrate, comunque esse siano tenute. Non vanno più vidimati anche i registri prettamente fiscali collegati alla eventuale attività commerciale (es. registri IVA), tranne la bollatura del **libro giornale e del libro inventari** (regime ordinario) per ogni 100 pagine.



Funzione dei Libri Verbali

L'istituzione del Libro delle Assemblee e del Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria per:

- ↳ dimostrare la propria natura associativa e collettiva,
- ↳ per le associazioni non riconosciute, per dimostrare chi ha agito in nome e per conto dell'Ente,
- ↳ ↳ funzione probatoria

"Disciplina delle associazioni di promozione sociale" Legge 7 dicembre 2000, n. 383

- Art. 2 (*Associazioni di promozione sociale*)
 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
 2. Omissis
 3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

ATTIVITA' DI UTILITA' SOCIALE



Culturali

Ricreative

Sportive dilettantistiche

Assistenziali

Turismo Sociale

Promozionali della pace e della solidarietà tra i popoli

a favore dei soci



a favore di terzi

Associazioni di promozione sociale

LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 2012 N. 42

Testo Unico delle norme sul Terzo Settore.

Articolo 6

(Associazioni di promozione sociale)

3. Possono essere iscritte nel Registro regionale del Terzo Settore esclusivamente le associazioni di promozione sociale costituite mediante atto scritto avente data certa, nel quale è indicata la sede legale.

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione e l'oggetto sociale;
- b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste;
- c) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative;
- d) l'obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
- e) le modalità di scioglimento dell'associazione e il conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, dopo l'eventuale liquidazione, a fini di utilità sociale.

Legge 383/1991

Art. 8 (disciplina del procedimento per le iscrizioni ai registri nazionale, regionali e provinciali)

4. L'iscrizione nei registri è condizione necessaria per stipulare le convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali e provinciali di cui al comma 2.



Rappresentanza in giudizio - Principio di sussidiarietà

Art. 6. (Rappresentanza) L. 383/2000

1. Le associazioni di promozione sociale anche non riconosciute sono rappresentate in giudizio dai soggetti ai quali, secondo lo statuto, è conferita la rappresentanza legale.
2. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione di promozione sociale i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Tutela dei crediti delle Associazioni di Promozione Sociale

- **I crediti delle APS per i corrispettivi dei servizi prestati o dei beni ceduti hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore ai sensi dell'art. 2751-bis c.c. e sono collocati, nell'ordine dei privilegi, subito dopo i crediti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 2777 c.c., che sono i crediti di cui all'art. 2751-bis, numeri 4) e 5), c.c. (art. 24, commi 2 e 3).**



Art. 18 (Prestazioni degli associati)

1. Le associazioni di promozione sociale di avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. Le associazioni possono, inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

Per lo svolgimento delle sue attività l'associazione può avvalersi sia delle prestazioni gratuite dei soci che di prestazioni retribuite.

Per le A.P.S. le prestazioni gratuite dei soci devono essere prevalenti.

Art. 20 (Prestazioni in favore dei familiari degli associati)



1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi degli associati sono equiparate, ai fini fiscali, a quelle rese agli associati.



Erogazioni liberali ai sensi dell'art. 22, c. 1, lett. a, L. 7.12.2000, n. 383

PERSONE FISICHE

(ART. 15 comma 1 lettera I - quater TUIR)
E' detraibile dall'imposta a debito il 19% della somma erogata con un importo massimo dell'erogazione pari a € 2.065,83 annui

ONERE DETRAIBILE

L'EROGAZIONE DEVE AVVENIRE

- Bonifico bancario o postale;
- Carte prepagate;
- Carte di credito;
- Assegni bancari e circolari non trasferibili;
- Ulteriori modalità stabilite con decreto ministeriale.

Erogazioni liberali APS art. 22, co. 1, lett. b), L. 7.12.2000, n. 383

Erogazioni devolute dalle imprese (art. 100 TUIR)

E' deducibile dal reddito

L'importo massimo di

€ 1.549,37 o pari al 2% del
reddito d'impresa.

L'importo deducibile è il
maggiore tra quelli determinati
secondo il criterio enunciato

ONERE DEDUCIBILE



Il pagamento tramite un mezzo c.d.
“tracciabile” è da ritenersi d’”obbligo”
anche e soprattutto per le aziende.

Erogazioni liberali APS art. 14

L. 80/2005

E' deducibile **fino a euro 70.000,00 annui** dall'imponibile con il **limite massimo del 10% del reddito** imponibile per i contributi erogati sia dalle persone fisiche soggette ad Irpef che da Enti, società o associazioni soggette ad Ires.

Questa deduzione è applicabile **esclusivamente all'associazione iscritta nel Registro Nazionale** (art.14 Legge 80/2005).

- **Obblighi contabili a carico del soggetto beneficiario delle erogazioni**
Al fine di consentire la deducibilità della liberalità all'erogatore, è stabilito l'obbligo, a carico di tutti i soggetti beneficiari delle erogazioni, di **tenere una complessa contabilità**.
- Sul soggetto erogatore delle liberalità grava, inoltre, l'onere di verificare l'adempimento di tali obblighi contabili da parte del beneficiario.
- Il soggetto beneficiario è tenuto a **comunicare al Ministero** per i beni e le attività culturali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'erogazione, **l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute**, le generalità complete del soggetto erogante, le finalità o le attività per le quali le erogazioni sono state elargite (C.M. 31.12.2001, n.107/E).

Tale previsione sembra aumentare la complessità e l'**onerosità della gestione contabile** a carico di quei soggetti per i quali il legislatore, in ragione delle ridotte dimensioni reddituali ovvero per le particolari modalità operative, ammette la possibilità di ricorrere a una contabilità semplificata.

ATTESTAZIONE E RICEVUTA PER EROGAZIONE LIBERALE IN DENARO AD ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ATTESTAZIONE E RICEVUTA (art. 22 Legge 383/2000 – art. 14 D.L. 35/2005 convertito con Legge 80/2005)

Associazione _____ (indicare la denominazione come è riportata nello Statuto)

Sede Sociale in _____ Via _____ Tel. e Fax _____

Codice Fiscale _____

C.C. Postale _____ C.C. Bancario: CIN _____ ABI _____ CAB _____ n° _____

Iscritta con il n.ro 56 nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 5 del Decreto 14 Novembre 2001 n. 471 (G.U. n. 21 del 25 gennaio 2002) come Affiliata all'UNPLI – Unione Nazionale Pro Loco d'Italia – iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al numero 56 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 novembre 2002)

Ricevuta n° _____ del _____

per contributi, donazioni e oblazioni erogati da persone fisiche o giuridiche in favore dell'Associazione.

Erogazione detraibile, ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 917/86, **per le persone fisiche** ;

Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 100 comma 2 lettera h) del D.P.R. 917/86, **per le imprese**

Oppure, in alternativa:

Erogazione deducibile, ai sensi dell'art. 14 della L. 80/05, **per le persone fisiche e per le imprese**

L'Associazione _____

nella persona del suo Legale Rappresentante _____

dichiara di aver ricevuto

Euro _____ (_____) (in cifre) (in lettere) erogati da _____

(Nome e Cognome se persona fisica - Ragione sociale se Società o soggetto Ires)

nato a _____ il _____ (se persona fisica) residente/con sede in Comune di _____

Indirizzo _____

C.Fiscale o P. Iva _____ A mezzo:

Assegno bancario non trasferibile

Assegno circolare non trasferibile

Bonifico Bancario

Bonifico Postale

Versamento bollettino di C.C. Postale Carta Credito

_____, _____

(località)

(data)

firma e timbro

(Marca da bollo da € 1,81 se superiore a € 77,47)

Art. 30 Legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Convenzioni)

1. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso terzi.
2. ... omissis ...
3. Le associazioni di promozione sociale che svolgono attività mediante convenzioni devono assicurare i propri aderenti che prestano tale attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. ... omissis ...
5. La copertura assicurativa di cui al comma 3 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.
6. ... omissis ...

APS iscritte nei registri da almeno 6 mesi

- Svolgimento delle attività istituzionali verso terzi
- Copertura assicurativa obbligatoria dei soci volontari a carico dell'Ente Committente



Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 L. 7 agosto 2012 n. 135 Spending review 2

TITOLO I Disposizioni di carattere generale. **Articolo 4** Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche. **Comma 6**

A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.



Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 L. 7 agosto 2012 n. 135 Spending review 2

Il presente comma è stato così modificato dall'allegato alla legge di conversione L. 7 agosto 2012 n. 135 con decorrenza dal 15.08.2012. Si riporta di seguito il testo previgente:

"6. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 (persone giuridiche pubbliche) a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 11 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica."

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 L. 7

agosto 2012 n. 135 Spending review 2

Art. 4 Comma 7.

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2014 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e i soggetti aggiudicatori di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nel rispetto dell'articolo 2, comma 1 del citato decreto acquisiscono sul mercato i beni e servizi strumentali alla propria attività mediante le procedure concorrenziali previste dal citato decreto legislativo. E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, dell'articolo 7 L. 11 agosto 1991 n. 266, dell'articolo 90 L. 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 5 L. 8 novembre 1991 n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla L. 26 febbraio 1987 n. 49, e relativi regolamenti di Attuazione.



Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 L. 7 agosto 2012 n. 135 Spending review 2

Comma 8.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria per la gestione in house [e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui.] Sono fatti salvi gli affidamenti in essere fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31 dicembre 2014. **Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000 n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991 n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381.**

Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 L. 7 agosto 2012 n. 135 Spending review 2

Pro Loco già iscritte al Registro di Promozione Sociale Nazionale o Regionale:


dal 1 gennaio 2014 possono ottenere l'affidamento diretto di servizi per un importo massimo di € 200.000,00 annui. Per l'affidamento di servizi per importi superiori a tale cifra le Pubbliche Amministrazioni saranno obbligate ad affidare il servizio tramite bando di gara.

Pro Loco NON iscritte al Registro di Promozione Sociale Nazionale o Regionale:

- dal 1 gennaio 2013 coloro che forniscono servizi a titolo oneroso o gratuito a favore di Amministrazioni Pubbliche (es. apertura ufficio turistico, servizio museo, gestione manifestazioni per conto del comune,...), attraverso una convenzione scritta, **non possono più ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche;**
- dal 1 gennaio 2014 **le Amministrazioni Pubbliche non potranno più affidare direttamente la gestione dei servizi, sia che siano a titolo oneroso che gratuito;**
- **le Associazioni che al momento hanno in essere delle Convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche vedranno decadere tale convenzione a fine 2014.**

Le Pro Loco che non hanno convenzioni, sia a titolo gratuito che oneroso, con Amministrazioni Pubbliche oggetto per l'affidamento di servizi potranno continuare a ricevere contributi dalle Amministrazioni Pubbliche.

La gestione amministrativa contabile dell'associazione Pro Loco



- Attività di rendicontazione: per cassa o per competenza,
- Linee guida dell'Agenzia per il Terzo Settore già Agenzia per le ONLUS per la redazione del rendiconto d'Esercizio e del Bilancio Sociale.

L'Agenzia per il terzo settore è stata soppressa dal comma 23 dello art. 8 del decreto legge n. 16 del 2012, convertito in legge n. 44 del 2012, sulla semplificazione tributaria. I compiti e le funzioni dell'Agenzia sono passati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Sistema contabile

- Per **cassa**: rilevanza degli accadimenti finanziari
- Per **competenza** economica: irrilevanza delle dinamiche finanziarie rispetto alla rappresentazione del valore economico

Principio contabile n. 1 per gli Enti non Profit del maggio 2011 predilige la redazione secondo il criterio della competenza.

Tuttavia, gli Enti di minori dimensioni, secondo quanto indicato nelle **linee guida dell'Ag. per le ONLUS**, possono utilizzare un **sistema** di rilevazione articolato sulle **entrate e le uscite finanziarie**.

Sistema informativo contabile

Obblighi tributari in caso di esercizio di attività

Commerciali:

Contabilità separata per le attività  Commerciali
Istituzionali

La disposizione (art. 144 TUIR) risponde all'esigenza di:

- 1) Conferire **trasparenza** interna ed esterna alla gestione;
- 2) **Facilitare la determinazione del reddito d'impresa** se l'associazione svolge anche attività commerciali.

La contabilità persegue anche altre due finalità:

poter disporre di una valutazione sull'andamento dell'efficienza dell'ente;

poter disporre di una situazione patrimoniale per i terzi.

Modalità di separazione della contabilità

Nessuna norma fornisce specifici criteri
due soluzioni



Libri completamente
Separati



Libri omnicomprensivi

Accorgimenti pratici da adottare:

Piano dei conti in cui distinguere

- 1) Mastri istituzionali e commerciali
- 2) Conti istituzionali, commerciali e promiscui

ATTIVITA' ISTITUZIONALE



Non genera l'obbligo di tenere le scritture
Contabili



Lo Statuto obbliga alla redazione del rendiconto annuale



ATTIVITA' COMMERCIALE



Svolta abitualmente (con apertura di P. I.v.a.)



Genera l'obbligo delle scritture contabili



Adozione delle scritture ex art. 20 DPR 600/1973

Bilancio - Definizioni

Mezzo per misurare i risultati



Bilancio inteso come documento non **volto a** dimostrare il risultato economico (Ente Profit), ma a **rendere conto della dimensione e dell'impatto sociale dell'Ente non profit.**

Il denaro come fine (EP)

Il denaro come mezzo (ENP)

Raggiungimento delle finalità

Negli Enti Profit l'utile è il fine dell'attività dell'Impresa

Negli Enti non Profit un avanzo di gestione non coincide necessariamente con un risultato positivo.

IL BILANCIO DELLA PRO LOCO E' NECESSARIO

per dimostrare la capacità della Pro
Loco di perseguire le proprie finalità
istituzionali



Bilancio – Rendiconto della Pro Loco



La Pro Loco ha l'obbligo di redigere il bilancio/rendiconto in base alle normative fiscali riservate agli ENP:

Art. 4 DPR 633/1972 - Art. 148 TUIR

Art. 30 D.L. 185/2008 L. 2/2009 (modello EAS)

Procedura di approvazione

La procedura di approvazione del bilancio dell'associazione deve, in generale, rispettare questi passaggi:

- a) preparazione della bozza del bilancio da parte del tesoriere;
- b) il Consiglio Direttivo approva la bozza del bilancio e lo accompagna con una relazione morale e finanziaria;
- c) il Collegio dei Sindaci – Revisori (se esistente) stende una propria relazione dove afferma che il bilancio è conforme ai documenti e alle scritture contabili e che esso risponde alle prescrizioni di legge e di statuto;
- d) l'Assemblea dei soci approva il bilancio, la relazione morale finanziaria del Consiglio Direttivo e, se esiste, la relazione del Collegio dei Revisori.

L'approvazione da parte dell'assemblea dei soci rende **definitivi e non più modificabili il bilancio e i documenti** collegati.

Nel Bilancio annuale dovranno confluire

- Fatti di gestione inerenti attività istituzionali



e

- Attività commerciali

Obbligo di redazione del Bilancio



Statuto



Vincolo Obbligatorio da norma tributaria e

Speciale



Art.148 c. 8 TUIR

Art. 3 L. 383/2000

Art. 4 c. 7 DPR 633/1972

Redazione del Bilancio della Pro Loco

Il Consiglio direttivo della Pro Loco non ha l'obbligo di redigere il Bilancio annuale secondo uno schema obbligatorio, L'agenzia per le ONLUS ha però approvato in data 11 febbraio 2009 le **“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”** ed ha presentato in data 5 febbraio 2010 le **“Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni non profit”**



Composizione Bilancio Annuale

Linee guida Ag. per le Onlus – febbraio 2009

Stato patrimoniale: rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente

Rendiconto Gestionale: evidenzia le risultanze della gestione dell'esercizio sociale

Nota integrativa e Relazione di Missione completano il documento



Composizione Bilancio Annuale

Linee guida Ag. Per le ONLUS – Febbraio 2009

Gli Enti con volume di proventi annui inferiori ad euro 400.000 possono redigere un rendiconto finanziario predisposto con il **criterio di cassa**, al quale dovrà essere allegato un **prospetto sintetico delle attività e passività patrimoniali**: Rendiconto degli incassi, dei pagamenti e situazione patrimoniale

Rendiconto consuntivo



RENDICONTO CONSUNTIVO anno _____

ENTRATE ORDINARIE

Avanzo anno precedente
Quote associative
Contributo comunale
Contributo provinciale (ex Regione Veneto)

Totale entrate ordinarie

ENTRATE STRAORDINARIE

Contributi da Enti
Contributi da Esercenti, Commercianti, privati, banche, vari
Fondo di riserva anno precedente
Proventi di gestione per manifestazioni e iniziative
Altri proventi e rimborsi da terzi
Vendita beni mobili e materiali
Entrate di giro

Totale entrate straordinarie

RIEPILOGO

Entrate ordinarie
Entrate straordinarie

TOTALE ENTRATE

Rendiconto consuntivo - Uscite

RENDICONTO CONSUNTIVO anno _____	
USCITE ORDINARIE	
Disavanzo anno precedente	_____
Imposte, tasse, assicurazione	_____
Spese per il personale, servizi vari, contributi previdenziali e assistenziali	_____
Spese d'ufficio (postali, telefoniche, cancelleria, ecc.)	_____
Affitto e manutenzione locali, mobili ed arredamento (luce, riscaldamento, pulizie, ecc.)	_____
Abbonamento giornali e riviste - acquisto pubblicazioni	_____
Organizzazione fiere, mostre, esposizioni, manifestazioni, spettacoli, altre iniziative	_____
Contributi obbligatori, associativi, diversi	_____
Ospitalità e rappresentanza (premi, viaggi)	_____
Rimborsi spese	_____
Spese tenuta c/c bancario	_____
Totale uscite ordinarie	_____
USCITE STRAORDINARIE	
Fondo per le spese impreviste e di riserva	_____
Spese per manifestazioni e attività	_____
Spese per pubblicazioni, materiale propaganda, pubblicità, foto	_____
Acquisto e manutenzione attrezzature	_____
Contributi ad Associazioni	_____
Uscite di giro	_____
Totale uscite straordinarie	_____
RIEPILOGO	
Uscite ordinarie	_____
Uscite straordinarie	_____
TOTALE USCITE	_____
Il Presidente	_____
Il Presidente dei Revisori dei Conti	_____
Il Segretario	_____

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti

Il Rendiconto è suddiviso in due sezioni:

- Sezione A, Incassi e Pagamenti;
- Sezione B, Situazione Attività e Passività.

Sezione A

La sezione A (incassi e pagamenti) riporta i **flussi monetari in entrata ed in uscita, manifestatisi nel corso del periodo amministrativo.**

- attività tipica o di istituto. Si tratta dell'attività istituzionale svolta dall'Ente non profit seguendo le indicazioni previste dallo Statuto;
- attività promozionale e di raccolta fondi. Si tratta di attività svolte dall'Ente nel tentativo di ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali;
- attività accessoria. Si tratta di attività diversa da quella istituzionale, ma complementare alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente non profit risorse utili a perseguire le finalità istituzionali espresse dallo Statuto;
- attività di gestione finanziaria e patrimoniale. Si tratta di attività di gestione patrimoniale e finanziaria strumentali all'attività istituzionale;
- attività di supporto generale. Si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità

Periodo amministrativo
SEZIONE A Incassi e Pagamenti

T

T-1

Dati in Euro

Dati in Euro

A1 Incassi della gestione

Attività tipiche		
Raccolta di fondi		
Attività accessorie		
Incassi straordinari		
Dotazione		
Altri incassi		
Sub totale		

A2 Incassi in c/capitale

Incassi derivanti da disinvestimenti		
Incassi da prestiti ricevuti		
Sub totale		

A3 Totale incassi

A4 Pagamenti della gestione

Attività tipiche		
Attività promozionali e di raccolta fondi		
Attività accessorie		
Attività di supporto generale		
Pagamenti straordinari		
Altri pagamenti		
Sub totale		

A5 Pagamenti in conto capitale

Investimenti		
Rimborso debiti		
Sub totale		

A6 Totale pagamenti

Differenza tra incassi e pagamenti

A7 Fondi liquidi iniziali		
A8 Fondi liquidi a fine anno		

Periodo amministrativo

SEZIONE B Situazione attività e passività al termine dell'anno

Categorie

B1 Fondi liquidi

Dettagli

Euro

Totale fondi liquidi
Concordanza con il totale
sezione A8

**B2 Attività monetari
e finanziarie**

Dettagli

Euro

**B3 Attività detenute
per la gestione dell'ente**

Dettagli

Costo (optional)

Valore corrente
(optional)

B4 Passività

Dettagli

Ammontare dovuto

Scadenza (optional)

Rendiconto degli incassi e dei pagamenti

Sezione B

La sezione B del prospetto fornisce le informazioni sulle più significative voci che compongono l'attivo e il passivo dell'ente non Profit

- B1 – Fondi liquidi**, che rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali, come risultano dalla contabilità al termine dell'esercizio; il loro importo deve concordare con quello del punto A8, sezione A, "fondi liquidi a fine anno";
- B2 – Attività monetarie e finanziarie**, che individuano i crediti (ad es. derivanti da attività istituzionale ed accessoria) e gli eventuali investimenti in titoli delle disponibilità liquide;
- B3 – Attività detenute per la gestione dell'Ente**, che raccolgono i beni ad utilizzo pluriennale, oltre che le eventuali rimanenze di magazzino di proprietà dell'ente non profit: tali beni possono essere semplicemente elencati o anche, a discrezione dell'ente, valorizzati, scegliendo liberamente, ma in modo omogeneo per tutti i beni tra il costo ed il valore corrente. E' ammessa un'esposizione di sintesi delle principali voci con la conservazione del dettaglio fra i documenti amministrativi;
- B4 – Debiti dell'Ente non profit** con l'indicazione dell'ammontare dovuto ed, eventualmente, della scadenza; anche per i debiti, se occorre un maggior livello di dettaglio, si procederà con un documento amministrativo specifico.


Schema tipo suggerito bilancio Aps

Testo Unico Terzo Settore

CONTO ECONOMICO							
ONERI		Importi	Totali	PROVENTI		Importi	Totali
1	ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE			A.	DA ATTIVITA' TIPICHE		
	1.1 Acquisti		€ 0,00		A1 Quota Associative		€ 0,00
	Cancelleria				Quote Associative		
	Libri e riviste						
	Materiali di consumo				A2 Erogazioni liberali		€ 0,00
	Materiali di pulizie				Liberalità da privati		
	Attrezzature				Liberalità da cinque per mille		
	Beni						
	Altro materiale				A3 Convenzioni		€ 0,00
					Convenzione.....		
	1.2 Servizi		€ 0,00		A4 Contributi da enti pubblici		€ 0,00
	Manutenzioni e riparazioni				Contributo.....		
	Assicurazione						
	Consulenti fiscali				B DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI		€ 0,00
	1.3 Godimento beni di terzi		€ 0,00		Raccolta fondi		
	Energia elettrica				Vendita occasionale		
	Acqua				Somministrazione bevande e alimenti		
	Gas				Prestazione di servizi		
	Telefoniche e fax						
	Postali				C FINANZIARI E PATRIMONIALI		€ 0,00
	Canoni assistenza				Interessi bancari		
	Spese condominiali				Interessi da titoli		
	Affitti						
	1.4 Personale		€ 0,00		D PROVENTI DIVERSI		€ 0,00
	Retribuzioni						
	Contributi previdenziali						
	Contributi assicurativi						
	Accantonamento fondo TFR						
	IRAP						
	Rimborso spese volontari						
	Formazione aggiornamento volontari						
	TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		€ 0,00				
	2 ONERI DA ATTIVITA' COMMERCIALI MARGINALI		€ 0,00				
	(da dettagliare in funzione delle attività eventualmente svolte)						
	3 ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		€ 0,00				
	spese conto corrente bancario						
	spese conto corrente postale						
	interessi su mutui/finanziamenti						
	4 IMPOSTE E TASSE		€ 0,00				
	Ires						
	Irap						
	Spese bolli						
	5 ONERI DIVERSI/STAORDINARI						
	TOTALE ONERI		€ 0,00				
					TOTALE PROVENTI		€ 0,00

NON PROFIT E TASSAZIONE

- **STATI UNITI = La non distribuibilità come aspetto distintivo TAX EXEMPT ORGANISATION**
- **ITALIA = Le attività come aspetto distintivo**



**Le disposizioni contenute nel DPR 633/72 da
recepire in Statuto per beneficiare delle
agevolazioni**



sono le stesse richieste dal T.U.I.R.

L'Associazione

ai fini fiscali è

ENTE NON COMMERCIALE

Art. 73 c. 1 l. c) TUIR

C.m. 151/1992



Art. 149 TUIR

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

Come chiarito dalla C.M. 12.5.1998, n. 124/E, il carattere distintivo degli enti non commerciali è costituito dal fatto di non avere come **oggetto esclusivo o principale** lo svolgimento di una **attività di natura commerciale**, cioè un'attività che determina reddito d'impresa secondo le disposizioni di cui all'art. 55, D.P.R. 917/1986.

Inquadramento dell'assetto tributario

Regola generale:

non sono considerate attività commerciali

le prestazioni di servizi

- non organizzate in forma d'impresa
- svolte in conformità ai fini istituzionali
- i cui corrispettivi non eccedano i costi di diretta imputazione

l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali.

PREMESSA GENERALE

L' ATTIVITA' DELL' ASSOCIAZIONE
di norma se svolta

a favore dei soci



genera attività istituzionale

fiscalmente irrilevante

a favore di terzi



genera attività

commerciale

fiscalmente rilevante

Qualificazione fiscale dell'APS

Ente non Commerciale – Art. 73, c. 1, lett. c) TUIR

Enti pubblici e privati diversi dalle Società, residenti, che non hanno per oggetto principale od esclusivo lo svolgimento di attività commerciali

Determina il reddito ai sensi degli artt. da 143 a 150 del TUIR



Fondiari

Terreni
Fabbricati



Capitale

Proventi finanziari
(Interessi e dividendi)



Impresa

Esercizio di attività
commerciali non
occasional



Diversi

Plusvalenze di
natura fondiaria
o finanziaria
Reddito
d'impresa
occasionale

Redditi Enti non commerciali

Categorie di redditi
(art. 143 TUIR)

Fondiari


di capitale

d'impresa

diversi




Terreni Fabbricati



interessi utili
dividendi rendite

plusvalenze



vincite

attività occasionali



REDDITI DIVERSI



Diversi dai precedenti e non maturati nell'esercizio di
impresa



Attività NON svolta abitualmente per cui NON è
obbligatorio dotarsi di Partita IVA



se l'attività viene svolta **ABITUALMENTE**
Ci si deve dotare di Partita IVA

ATTENZIONE

Non è necessario il possesso della Partita Iva per essere obbligati a pagare le imposte dirette



Le imposte dirette sono disciplinate dal
T.U.I.R (DPR 917/86)



L' I.V.A. è disciplinata dal DPR 633/72

Norme diverse non sempre coordinate tra loro

Attività che non concorrono mai alla formazione del reddito (3' comma art. 143 TUIR)

RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI (lettera a)

Devono essere pubbliche (Si devono rivolgere a una massa indistinta di soggetti)

Devono essere occasionali

Possono avvenire anche mediante l'offerta ai sovventori di beni purché di modico valore, o servizi

Devono avvenire in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione.

Per le associazioni senza scopo di lucro, fiscalmente Enti non commerciali, sono

irrilevanti fiscalmente i fondi pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche**,

effettuate **occasionalmente** anche mediante offerte di **beni di modico valore** o

servizi, **in concomitanza di celebrazioni**, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione.

Adempimenti: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, redazione di un apposito e separato rendiconto (per cassa) dal quale risultino, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese di ciascuna raccolta.

Destinazione delle somme della raccolta: utilizzo per nuove iniziative e non a copertura delle spese generali.

Circolare Ministero Finanze Dipartimento Entrate n. 124/E del 12 maggio 1998: iniziative occasionali – in occasione di ricorrenze – offerte di modico valore.

IRRILEVANZA AI FINI I.V.A. e A OGNI ALTRO TRIBUTO ERARIALE e LOCALE

CONTRIBUTI EROGATI DA ENTI PUBBLICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' IN CONVENZIONE (lettera b)

FISCALMENTE



Rilevanti ai fini IVA

Irrilevanti ai fini Imposte
Dirette ed IRAP



CONTRATTUALMENTE
Obbligazioni reciproche



Ente richiede il servizio
all'APS. L'APS si obbliga a
erogare il servizio.
Corrispettivo sotto forma
di rimborso spese.

Se conforme alle finalità sociali
dell'Associazione

CONVENZIONE CON ENTE PUBBLICO (Art. 30 L. 383/2000)

Il provento derivante da attività svolta in
convenzione con Enti Pubblici può non essere
rilevante anche ai fini I.V.A. se

titolare del progetto è la Pro Loco



Non rileva ai fini IVA

Non rileva ai fini Imposte Dirette ed Irap

IL MODELLO EAS

D.L. 185/2008 - L. 2/2009

Art. 30. Controlli sui circoli privati

1. I corrispettivi, le quote e i contributi di cui all'art. 148 del Testo Unico delle Imposte di Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non sono imponibili a condizione che gli Enti associativi siano in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria e che trasmettano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il termine originario è stato successivamente prorogato al 31/12/2009

Si è avuta una riapertura dei termini al 31/3/2011

Abbiamo in ultimo avuto la c.d. "remissione in bonis" per gli Enti che non avessero inviato il modello.

Le nuove Associazioni devono presentare il modello entro 60 giorni dalla costituzione

IL MODELLO EAS

Il modello Eas non è un “censimento fiscale” delle Associazioni, ma vi è l’obbligo di **presentazione di un nuovo successivo modello** in caso di **variazione dei dati** precedentemente comunicati **entro il 31 marzo** dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni. (Es. locali in comodato poi in affitto)

Variazione delle risposte fornite nel Modello Eas inviato precedentemente (escluse risposte a carattere numerico) (*) = Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati medesimi.

Perdita dei requisiti previsti dalla normativa tributaria = Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti

(*) non costituisce modifica da comunicare la variazione degli aspetti quantitativi riferiti all':

- ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità (punto 20 del Modello Eas);
- ammontare dei costi sostenuti per pubblicità per autopromozione (punto 21);
- ammontare delle raccolte pubbliche di fondi (punto 33);
- ammontare delle entrate complessive (punto 23);
- numero degli associati (punto 24);
- ammontare delle erogazioni liberali (punto 30);
- ammontare dei contributi pubblici (punto 31).

Con la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 6/12/2010 n. 125 è stato , inoltre precisato che, in caso di variazione dei dati contenuti nelle sezioni «Dati relativi all’Ente» e «Rappresentante Legale» del modello EAS, gli Enti non commerciali non sono tenuti alla presentazione di un nuovo modello, considerato che tali informazioni sono già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, le variazioni delle informazioni sul rappresentante legale e più in generale sull’Ente devono essere comunicate all’Agenzia delle Entrate (mod. AA5/6 non P.Iva – mod. AA7/10 Titolari P. Iva)

IL MODELLO EAS

Esonero dalla presentazione per le **Pro Loco** che hanno optato per la determinazione del reddito ai sensi della **L. 398/91**

Obbligo di presentazione per le **Pro Loco** che non hanno optato o sono in possesso del solo **Codice Fiscale (C.M. 51/E)**

Sono **soggetti esonerati** le ASD iscritte nel registro del CONI che non svolgano alcuna attività commerciale, le Associazioni di Volontariato (art. 6 L. 266/91) che svolgano solo attività istituzionali o che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25/5/95), le ONLUS, i Patronati che non svolgano al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali, gli Enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (es. Fondi Pensione).

agenzia entrate  Mod. EAS

**MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI
AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI**
Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Mod. N.

DATI RELATIVI ALL'ENTE	Codice fiscale	Partita IVA
	Denominazione	Data di costituzione
Sede legale	Categoria	Codice Comune
	Tipologia	Indirizzo
RAPPRESENTANTE LEGALE	Codice fiscale	Nome
	Cognome	Stato (Se Stato estero) di nascita
	Data di nascita	Comune (Se Stato estero) di nascita
	Telefono	Indirizzo di posta elettronica

Spese (Se Stato estero) di nascita
M. P.
Provincia (sigla)

mod. EAS

La presentazione del modello EAS per le variazioni anno precedente

DATA COSTITUZIONE	INVIO "PRIMO" MOD. EAS	VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2013	INVIO "NUOVO" MOD. EAS ENTRO 31.3.2014	
15.3.2006	31.3.2011 (completo di tutti i punti)	Acquisto di un immobile in cui esercitare l'attività in luogo dell'utilizzo di un immobile in locazione	SI	Nel "primo" mod. EAS è stata barrata la casella SI presente al punto 18 (utilizzo locali in locazione). Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI presente al punto 17 (utilizzo locali in proprietà). Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
15.7.2007	31.12.2009	Nomina nuovo legale rappresentante	NO	La variazione del legale rappresentante rispetto a quello indicato nel "primo" mod. EAS non richiede la presentazione di un "nuovo" modello in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 – AA5/6.
18.8.2008	31.12.2009 (completo di tutti i punti)	Nomina nuovo legale rappresentante + inizio attività a pagamento nei confronti degli associati	SI	Quanto comunicato nel punto 13 del "primo" mod. EAS (non esercizio dell'attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici) va modificato. Nel "nuovo" modello va barrata la casella SI del predetto punto 13. Devono essere comunicati anche i dati, già comunicati, non variati.
28.5.2013	12.6.2013	Indirizzo sede legale in data 20.11.2013	NO	La variazione dell'indirizzo della sede legale non richiede la presentazione di un "nuovo" mod. EAS in quanto già comunicata con il mod. AA7/10 – AA5/6.
5.2.2013	20.3.2013	Numero associati al 31.12.2013 aumentato rispetto a quello al 20.3.2013	NO	La variazione del numero degli associati, indicata nel punto 24 del "primo" mod. EAS, non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.
18.2.2013	26.3.2013 (semplificato)	Ottenimento di proventi da sponsorizzazione	NO	L'ottenimento, nel 2013, di proventi per l'attività di sponsorizzazione, per la quale nel "primo" mod. EAS al punto 20 era stata barrata la casella "NO" (si ipotizzi che l'ente sia un'associazione sportiva dilettantistica, tenuta quindi a compilare il punto 20 anche in caso di utilizzo della modalità semplificata) non richiede la presentazione di un "nuovo" modello.

Omessa presentazione Mod. EAS e remissione in bonis

- L'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS è sanabile, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E, tramite la c.d. **remissione in bonis**.
- A tal fine è necessario:
 - **inviare la comunicazione** (solo in caso di omissione dell'adempimento);
 - **versare** "contestualmente" la **sanzione** (non compensabile) utilizzando il mod. F24 (codice tributo "8114" e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento);
- **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, come "*la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento ...*". Peraltro, se l'adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine di riferimento è quello "*di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento*".
- Si ritiene che la remissione in bonis sia possibile, oltre che per l'omessa / tardiva presentazione del "primo" mod. EAS, **anche per l'omessa / tardiva presentazione del mod. EAS relativo alle variazioni successivamente intervenute**. Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.



Accertamenti nel terzo settore novità

In genere, i controlli, quando si presentano come accessi, non sono preannunciati da alcuna comunicazione ufficiale e spesso sono effettuati da personale in borghese, che prova ad accedere al circolo, constatando così le modalità di acquisizione della qualifica di associato.

Già in questa prima fase del controllo, l'ente associativo deve essere in grado di dimostrare sia l'esistenza di una valida capacità selettiva, idonea ad **ostacolare l'accesso nei locali a quei soggetti privi della qualifica di socio**, sia l'esistenza di un **percorso valido** e non meramente formale, **per l'ottenimento della qualifica di socio**.

Nelle attività di controllo mediante accessi, assumono un **ruolo centrale** i **questionari** che vengono consegnati agli associati o persone terze che si incontrano nei locali sociali.

Il questionario rappresenta uno strumento di conoscenza dell'ente estremamente insidioso, sia per l'arbitrarietà del campione al quale viene sottoposto, sia per l'impreparazione tecnica del soggetto destinatario delle domande, sia, soprattutto, per la **tipologia di quesiti**, che talvolta sembrano suggerire essi stessi la **collocazione dell'ente in una sfera commerciale**.

A titolo esemplificativo, possono riscontrarsi domande che richiedono **comparazione di prezzi**, tra quelli praticati nel circolo e in esercizi commerciali, oppure altre che chiedono l'espressione di **giudizi di merito**, come il fatto di **sentirsi più soci o clienti** del sodalizio, domande circa la **conoscenza del bilancio associativo**, domande riguardanti il **nome dei componenti il consiglio direttivo** e le **modalità di convocazione dell'assemblea**.

Per quanto riguarda, poi, l'**impiego dei questionari** nell'eventuale successivo **contenzioso tributario**, è necessario evidenziare, come tale strumento informativo potrebbe introdurre, nel procedimento dinanzi la Commissione tributaria, una **forma di prova testimoniale a sfavore dell'ente non lucrativo**, alla quale risulta estremamente complesso opporsi, in considerazione del **divieto di impiego di testimonianze** disposto dell'art. 7, co. 4, D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.

Accertamenti nel terzo settore novità

CONTROLLO degli ELEMENTI FORMALI

Un altro fattore critico delle verifiche nei confronti degli enti associativi, riguarda l'analisi dei libri sociali, essenzialmente riconducibili ai seguenti:

libro dei soci;

libro dei verbali del Consiglio direttivo;

libro dei verbali assemblea.

In proposito, è necessario sottolineare come tale tipologia di libri non risulterebbe direttamente richiesta da alcuna normativa specifica del terzo settore, fatte salve eventuali previsioni in ambito di statuto.

Una corretta e aggiornata tenuta dei libri sociali può evitare contestazioni circa la temporaneità della vita associativa, l'effettiva partecipazione alla stessa, la regolare approvazione dei documenti informativi sociali, l'essenza democratica e sociale della gestione associativa e l'assenza di distribuzione di utili diretta o indiretta.

Da ultimo, risulta importante sottolineare la rilevanza degli aspetti formali connessi all'adeguatezza dello statuto.

Al riguardo, si evidenzia come il nostro ordinamento tributario, e, conseguentemente, i soggetti preposti alle verifiche nei confronti degli enti non lucrativi, colleghino **la perdita della qualifica non lucrativa** (o di rilevanti benefici tributari) alla **semplice inosservanza di adempimenti formali**, anche in assenza di un effettivo riscontro dei comportamenti non consentiti.

Ad esempio, un'associazione che, per mero errore materiale, non dovesse aver inserito una delle **clausole di statuto formali** previste dalla legge, ad esempio il **divieto di distribuzione di utili**, anche in assenza di un riscontro di effettiva distribuzione di avanzi **potrebbe vedere contestata la natura non lucrativa**, con tutte le conseguenze tributarie facilmente immaginabili.

E' appena il caso di osservare che, per tali circostanze, un opportuno indirizzo alla correzione dell'omissione formale, ad opera dei soggetti preposti al controllo, in alternativa alla contestazione dell'essenza non lucrativa, eviterebbe il sorgere di lunghi contenziosi costosi e logoranti sia per l'Amministrazione finanziaria sia per l'ente non commerciale.

Il 5 per mille dell'Irpef

5xmille

Un nuovo rapporto cittadini enti non profit

L'art. 1, commi 337-340, della L. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006) ha previsto un nuovo tipo di contribuzione da parte **dei cittadini (persone fisiche) ad una serie di enti non profit.**

Grazie alla gestione informatica delle dichiarazioni dei redditi, le persone fisiche possono donare una quota pari al **5 per mille dell'IRPEF a loro carico ad un ente non profit specifico** o al Comune di residenza per attività sociali.

I caratteri generali del nuovo meccanismo sono quindi i seguenti:

- riguarda solo il gettito IRPEF dell'anno di imposta,
- riguarda solo **l'IRPEF delle persone fisiche (e non l'IRES degli enti o società di capitali);**
- la scelta non comporta un aggravio di IRPEF a carico del contribuente;
- la scelta è facoltativa;
- la scelta è autonoma da quella dell'8 per mille destinata agli enti religiosi;
- in assenza di scelta dei cittadini il fondo del 5 per mille dell'IRPEF non si incrementa (a differenza di quello dell'8 per mille).

SOGGETTI AMMESSI AL RIPARTO DEL 5 PER MILLE

Tra gli altri, le **Associazioni di Promozione Sociale** iscritte nei **Registri previsti dalla L. 383/00**



Dal 2017 iscrizione a regime per chi richiede annualmente il 5 per mille

- Con le modifiche normative contenute nella legge di Stabilità per l'anno 2015, il **cinque per mille** ha assunto a pieno titolo il profilo di un contributo certo, a regime, non più quindi soggetto a proroghe o rinnovi annuali continui. Il beneficio del 5 per mille rappresenta pertanto una **forma stabile di finanziamento** per un ampio ventaglio di settori di rilevanza sociale. La modifica di maggior impatto è sicuramente quella contemplata dall'articolo 1 del D.P.C.M. datato 7 luglio 2016, che introduce un nuovo articolo *6-bis* al precedente D.P.C.M. datato 23 aprile 2010.
- L'aspetto più rilevante e più d'attualità ora è certamente la decorrenza delle nuove previsioni: il comma 2 dell'articolo 1 del citato D.P.C.M. prevede espressamente che le stesse **“si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2017 con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016”**. Solo quindi per gli enti che hanno correttamente completato l'*iter* nel corso del presente anno avranno diritto a godere delle semplificazioni, che di seguito descriveremo, già a partire dall'esercizio finanziario 2017. Per quanti invece vorranno procedere alla “prima iscrizione” a decorrere dal 2017 si dovrà necessariamente fare ricorso alle modalità descritte nella circolare n. 13/E/2015.
- *“L'iscrizione al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti per l'ammissione al contributo di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6, regolarmente adempiute, **esplicano effetti**, fermi restando i requisiti per l'accesso al beneficio, **anche per gli esercizi finanziari successivi a quello di iscrizione**”* nuovo articolo *6-bis* c. 1 del D.P.C.M. datato 7 luglio 2016.
- *“Gli enti che, in presenza delle condizioni di cui al comma 1 non sono tenuti a riprodurre la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva, sono inseriti in un apposito elenco, integrato, aggiornato e pubblicato sul sito web dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Eventuali **errori** rilevati nell'elenco **o variazioni** intervenute possono essere fatti valere, entro il 20 maggio, dal legale rappresentante dell'ente richiedente, ovvero da un suo delegato, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate nel cui ambito territoriale si trova la sede legale del medesimo ente”*.

Art. 148 – Enti di tipo associativo

1. **Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti**, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di **quote o contributi associativi** non concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di **attività commerciali**, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 143, **le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici**, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitudine o di occasionalità .
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona **non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività** e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Art. 148 c.4 – Enti di tipo associativo

4. La disposizione del comma 3 non si applica per le **cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita**, per le **somministrazioni di pasti**, per le **erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore**, per le **prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito** e per le prestazioni di **servizi portuali e aeroportuali** né per le prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti attività:

- a) **Gestione di spacci aziendali e di mense;**
- b) **Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;**
- c) **Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;**
- d) **Pubblicità commerciale;**
- e) **Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.**

5. Per le **associazioni di promozione sociale** ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della **legge 25 agosto 1991, n. 287**, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, **non si considerano commerciali**, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, **la somministrazione di alimenti e bevande** effettuata presso le **sedì** in cui viene svolta l'attività istituzionale, **da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici**, sempreché le predette attività siano **strettamente complementari** a quelle svolte in diretta attuazione degli **scopi istituzionali** e siano effettuate nei confronti degli **stessi soggetti** indicati nel comma 3.

6. ... omissis ...

7. ... omissis ...

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 si applicano a condizione che le associazioni interessate si conformino alle clausole più volte citate, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata.

L'art. 4 del DPR 633/72 in materia di IVA non recepisce tutte le disposizioni agevolative contenute nel TUIR

Non vengono citate le attività escluse da tassazione ai sensi dell'art. 143 TUIR per cui



Le raccolte pubbliche di fondi sono escluse da IVA

(D.M. 25.5.1995)



Le attività in convenzione rilevano ai fini IVA

ATTIVITA' ISTITUZIONALI

(Attività svolta a favore dei Soci)

- ✓ *quote e contributi associativi*
- ✓ *corrispettivi specifici da soci*
- ✓ *corrispettivi specifici da altre associazioni che svolgono la medesima attività*
- ✓ *corrispettivi specifici dai soci delle altre associazioni che svolgono la medesima attività*
- ✓ *erogazioni da chiunque a titolo di liberalità*
- ✓ *cessioni a terzi di pubblicazioni cedute prevalentemente ai soci*
- ✓ *vendita giornalino sociale ceduto prevalentemente agli associati*
- ✓ *somministrazione di alimenti e bevande (l. 287/91) APS*
- ✓ *organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (l. 287/91) APS*

ATTIVITA' AGEVOLATE A. P. S.

TIPO DI ATTIVITA' AGEVOLATA

Somministrazione di alimenti e bevande (-> bar)

Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (-> esente ai fini IRES ma soggetta ad IVA)

ASSOCIAZIONI AGEVOLATE

Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri degli enti di promozione nazionale

Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei Registri degli enti di promozione nazionale

ATTIVITA' agevolate per A.P.S.

Somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar ed esercizi similari, anche dietro pagamento di corrispettivi specifici

alle seguenti CONDIZIONI:

- *Che le finalità di promozione sociale siano riconosciute dal **Ministero dell'Interno***
- *Che sia svolta presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale*
- *Che sia **complementare** a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali*
- *Che sia effettuata solo nei confronti di **soci, associati o partecipanti**.*

Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

alle seguenti CONDIZIONI:

- *Che sia strettamente complementare a quella svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, cioè in funzione della completa realizzazione degli scopi istituzionali (es. viaggio e soggiorno in occasione di un meeting o di un congresso etc.)*
- *Che sia effettuata solo nei confronti di soci, associati o partecipanti, anche di altre associazioni che svolgono la stessa attività e che per legge, statuto, regolamento fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.*

ATTIVITA' ESCLUSE DAL REGIME DELLA “DECOMMERCIALIZZAZIONE”

- Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita (-> commercio)
- Somministrazione di pasti (-> ristorante)
- Erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore
- Prestazioni alberghiere
- Prestazioni di alloggio
- Prestazioni di trasporto
- Prestazioni di deposito
- Prestazione di servizi portuali e aeroportuali
- Gestione di spacci aziendali
- Gestione di mense
- Gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale
- Pubblicità commerciale
- Telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari

“DECOMMERCIALIZAZIONE”

Si notano alcune particolarità:

- è agevolabile l'attività del bar, ma non quella del ristorante
- è agevolabile l'attività di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, ma non quella di gestione di strutture ricettive.

Con la riforma del settore in molte Regioni non esiste più la differenza tra bar e ristorante, uniti nella definizione di “pubblico esercizio”.

ATTIVITA' COMMERCIALI

(Attività svolta a favore di NON SOCI)

Art. 4 comma 5 DPR 633/72

Art. 148 comma 4 DPR 917/86

- ❖ Cessione di beni nuovi per la vendita (deroga per raccolte pubbliche di fondi)
- ❖ Prestazioni pubblicitarie
- ❖ Somministrazione di pasti e spaccio
- ❖ Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici


FRUITORI DEL SERVIZIO

I fruitori del servizio

E' necessario che i fruitori (paganti) del servizio siano esclusivamente i **soci** (e per le **A.P.S.** anche i **familiari** conviventi) e figure assimilate:

CONDIZIONI

Soci dell'associazione



Tessera in corso di validità

Altre associazioni



Facenti parte di una unica organizzazione locale o nazionale a cui si aderisce (es. Arci, Anspi, ecc.)

Loro soci

Soci diretti di organizzazioni nazionali cui si aderisce

Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici

Le associazioni di promozione sociale sono autorizzate ad esercitare attività turistiche e ricettive per i propri associati per effetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 31 L. 7 dicembre 2000 n. 383.

↓

FISCALMENTE L'ATTIVITA'
RILEVA AI FINI IVA,
SE SVOLTA CON ABITUALITA'

REGIME IVA SPECIALE
Se il corrispettivo unitario
comprende almeno due
elementi tra trasporto,
alloggio e servizi turistici

↓

NON RILEVA AI FINI DELLE
IMPOSTE DIRETTE

nel rispetto della condizione
prevista al comma 5 articolo
148 TUIR



Disposizioni normativi utilizzabili dalla Pro Loco

Commi 185 – 186 – 187 art. 1 Legge 296/2006

D.M. Economia e Finanze 228/2007


Prov. Ag. Entrate 14 dicembre 2007

Comunicato Ag. Entrate 27 dicembre 2007



... a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società ...

REGIMI FISCALI (ATTIVITA' COMMERCIALE)



ORDINARIO

- DETERMINAZIONE ANALITICA (RICAVI - COSTI)

FORFETARIO

- ART. 145 TUIR
- FORFAIT

LEGGE 398/91

- LEGGE 398/91
- NORMATIVA FISCALE DI FAVORE

REGIME FORFETARIO (ART. 145 TUIR)

DETERMINAZIONE
DEL REDDITO
(coefficiente di redditività)

Prestazioni di servizi
15% fino a € 15.493
25% oltre € 15.493 fino
a € 400.000
Altre attività
10% fino a € 25.822
15% oltre a € 25.822 e
fino a € 700.000

DETERMINAZIONE DELL'IVA



Criteri ordinari

Iva dovuta – Iva assolta

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 TITOLO II - Imposta sul reddito delle società - Capo III - Enti non commerciali residenti

Articolo 145 Regime forfetario degli enti non commerciali

Articolo 145 Regime forfetario degli enti non commerciali

1. Fatto salvo quanto previsto, per le associazioni sportive dilettantistiche, dalla legge 16 dicembre 1991 n. 398 e, per le associazioni senza scopo di lucro e per le pro-loco, dall' articolo 9 bis del decreto legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, **gli enti non commerciali ammessi alla contabilità semplificata** ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **possono optare per la determinazione forfetaria del reddito d'impresa, applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività corrispondente** alla classe di appartenenza secondo la tabella seguente ed aggiungendo l'ammontare dei componenti positivi del reddito di cui agli articoli 86, 88, 89 e 90:

a) attività di prestazioni di servizi:

- 1) fino a **15.493,71 euro**, coefficiente **15 per cento**;
- 2) da 15.493,71 euro a **400.000 euro** coefficiente **25 per cento**;

b) altre attività :

- 1) fino a **25.822,84 euro**, coefficiente **10 per cento**;
- 2) da 25.822,84 euro a **700.000 euro**, coefficiente **15 per cento**.

2. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi.

3. Il regime forfetario previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora i limiti indicati al comma 1 non vengano superati.

4. L'opzione è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

5. Gli Enti che intraprendono l'esercizio d'impresa commerciale esercitano l'opzione nella dichiarazione da presentare ai sensi dell' articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

REGIME FISCALE L. 398/1991

- **Accesso mediante opzione, volume dei proventi di carattere commerciale non superiore a € 400.000,00**
- **Esonero dalla tenuta della contabilità, con obbligo di registrazione dei corrispettivi in apposito registro ed obbligo di conservazione e numerazione delle fatture ricevute e di quelle eventualmente emesse**
- **Esonero dalla certificazione di taluni corrispettivi dell'attività commerciale**
- **IRES: il reddito commerciale = 3% dei proventi commerciali**
- **IVA: detrazione forfetaria del 50% con deroghe**
- **Esonero comunicazione annuale dati Iva e dichiarazione annuale Iva**
- **IRAP: reddito forfetario al lordo delle retribuzioni, dei compensi e degli int. passivi + eventuale determinazione Irap sull'attività istituzionale**

Legge 16 dicembre 1991 n. 398

NORMATIVA RISERVATA ALLE ASSOCIAZIONI

PERMETTE DI DETERMINARE

FORFETARIAMENTE

A FORFAIT

REDDITO

IVA

ALTRE AGEVOLAZIONI

SCRITTURE CONTABILI

ESONERI DICHIARATIVI

Art. 1 L. 398/91 - ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 100 milioni, possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi secondo le disposizioni di cui all'articolo 2. **L'opzione è esercitata mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviare al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto**; essa ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, per almeno un triennio. **I soggetti che intraprendono l'esercizio di attività commerciali esercitano l'opzione nella dichiarazione** da presentare ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. L'opzione ha effetto anche ai fini delle imposte sui redditi e di essa deve essere data comunicazione agli uffici delle imposte dirette entro i trenta giorni successivi.

→ Nei confronti dei soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui al comma 1 e che nel corso del periodo d'imposta hanno **superato il limite di ricavi**, cessano di applicarsi le disposizioni della presente legge con **effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato**.

Art. 1 L. 398/91

Identifica i soggetti

Determina un limite ai proventi commerciali

Sancisce l'ingresso mediante opzione

Stabilisce la durata

Stabilisce le regole nel caso di superamento del limite dei proventi



SOGGETTI CHE POSSONO ESERCITARE L'OPZIONE

- **A.S.D.** Legge n.398 del 16.12.1991
- **Associazioni senza fini di lucro e Pro Loco** D.L. n.417 del 30.12.1991, convertito Legge n.66 del 6.2.1992
- Associazioni bandistiche, cori amatoriali filodramm., musica e danza pop. Legalmente costituiti comma 31, articolo 2, Legge n.350 del 24.12.2003 (Legge Finanziaria per l'anno 2004)
- Società di capitali sportive dilettantistiche (SSD) Comma 1, articolo 90 Legge 27 dicembre 2002, n.289. (Legge finanziaria per l'anno 2003)

Limite di proventi commerciali

- Originariamente stabilito in Lire 100.000.000
- Attualmente fissato in € 400.000,00 (art. 90, c.2 l. 27/12/2002, n. 289) a decorrere dal 1° gennaio 2017 prima 250.000,00
- Raggiungiato ad anno per le Associazioni neocostituite (Ris. 63/E 2006)
- Ricavi commerciali $< \frac{1}{2}$ totale entrate


ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Per le associazioni neo costituite

 contestualmente alla costituzione

Per le associazioni già costituite

 entro il 31 dicembre dell'anno precedente



Esercizio dell'opzione



Invio comunicazione all'Ufficio S.I.A.E.
competente

↘ Fiscalmente vale il comportamento
concludente, ma l'associazione deve
presentare per l'esercizio nel quale
effettua l'opzione la dichiarazione Iva
compilando il solo quadro VO



ESERCIZIO DELL'OPZIONE

La durata è fissata in 5 anni nel rispetto del limite dimensionale

ASPETTI CONTABILI in VIGENZA di L. 398

Esonero dalla tenuta delle scritture contabili

Esonero dalla certificazione dei corrispettivi

Esonero dalla presentazione della Dichiarazione I.V.A.

ASPETTI CONTABILI

Obbligo di

- ✓ conservare e numerare progressivamente le fatture emesse e ricevute relative all'attività commerciale
- ✓ annotare entro il giorno 15 del mese successivo i proventi commerciali su di un apposito registro
- ✓ emettere la fattura se richiesta e sempre per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e di cessione di diritti televisivi

PRINCIPIO DI CASSA

I PROVENTI SI CONSIDERANO MATURATI E LE
IMPOSTE SI VERSANO (IVA – IRES E IRAP)
TENENDO CONTO DELL'INCASSO



LIQUIDAZIONE IVA

L'Iva si determina forfetariamente

Art. 74 DPR 633/1972

Sull'Iva incassata si applicano le seguenti percentuali forfetarie di deduzione:

50% sull'Iva incassata sulle sponsorizzazioni

1/3 sull'Iva incassata sulle cessioni o concessioni di riprese televisive

50% sull'Iva incassata sui proventi commerciali in tutti gli altri casi

0% sull'Iva incassata per cessione di beni ammortizzabili

Esempio di determinazione Iva a debito

La Pro Loco XY ha emesso nel mese di gennaio 2013 le seguenti fatture:

Fatt. n. 1/2017 Vendita computer 1.220

Imponibile 1.000 Iva 220

Fatt. n. 2/2017 Sponsor

3.050

Imponibile 2.500 Iva 555

Fatt. n. 3/2017 Noleggio sala

610

Imponibile 500 Iva 110

LIQUIDAZIONE IVA ESEMPIO

Fatt. n.	Iva	% deduzione	Iva dovuta
1/2017	220	0%	220,00
2/2017	550	50%	275,00
3/2017	110	50%	55,00
Totale			550,00

L'IVA da versare è determinata in percentuale dell'IVA incassata, con le seguenti differenziazioni:

- IVA da biglietteria o da vendite 50%
- IVA da sponsorizzazioni 50%
- IVA da vendita cespiti 100%

VERSAMENTI IVA A DEBITO



- Trimestrali
 - 1' Trimestre (1' gennaio – 31 marzo) scadenza versamento 16 maggio
 - 2' Trimestre (1' aprile – 30 giugno) scadenza versamento 16 agosto
 - 3' Trimestre (1' luglio – 30 settembre) scadenza versamento 16 novembre
- 4' Trimestre (1' ottobre – 31 dicembre) scadenza versamento 16 febbraio

L'associazione versa l'IVA con riferimento ad ogni **trimestre solare (per obbligo), senza aggravio di interessi.**

Versamenti Iva e Imposte indirette

L'Iva così come le imposte dirette e l'Irap si versano tramite il modello F24 da trasmettere telematicamente

Iva Codici Tributo

6031 = 1' Trimestre

6032 = 2' Trimestre

6033 = 3' Trimestre

6034 = 4' Trimestre

The image shows a screenshot of the F24 tax payment form, titled 'MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO'. The form is divided into several sections: 'CODICE FISCALE' (Tax Code), 'SALDI ANAGRAFICI' (Anagraphical Balances), 'SOMMARIO FISCALE' (Fiscal Summary), and 'IMPOSTE DIRETTE - IVA' (Direct Taxes - VAT). The 'IMPOSTE DIRETTE - IVA' section includes a table for 'RIFORME ALLA FONTE' (Source Reforms) and 'ALTRI TRIBUTI DI INTERESSI' (Other Interest Taxes). The form also features a 'TOTALE' (Total) section with columns 'A' and 'B', and a 'SALDO (A-B)' (Balance) field. The form is presented in a structured, grid-like layout with various input fields and labels.

Split payment Ag. Entrate circ. n.

15/E del 13 aprile 2015

- Par. 2. Il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica alle operazioni assoggettate, ai fini Iva, ai regimi c.d. speciali come ad esempio, il regime di cui alla L. n. 398/91.
- Le particolari modalità di liquidazione dell'Iva da parte del fornitore, in ragione delle operazioni attive effettuate, inducono a **escludere tali operazioni rese dall'ambito oggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.**
- Ai soggetti in 398, quindi, le pubbliche amministrazioni continueranno ad effettuare il pagamento dell'Iva che verrà versata all'Erario con le vecchie modalità.

Determinazione del reddito

Metodo forfetario

Art. 2 c. 5 L. 398/91

In deroga alle disposizioni contenute nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986 n.

917, il reddito imponibile dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3 per cento e aggiungendo le plusvalenze patrimoniali.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

L'IRES relativa all'impresa commerciale si paga su un imponibile calcolato in misura pari al **3% dei ricavi dichiarati**, aggiungendo l'intero importo delle plusvalenze.

PROVENTI COMMERCIALI MATURATI

Esempio liquidazione Ires esercizio in corso: 2017

- € 15.000,00

Reddito Imponibile		450,00
Ires dovuta aliquota 24%		€ 108,00

SUPERAMENTO DEL LIMITE DIMENSIONALE DI € 400.000,00 IN CORSO D' ANNO

- Dall'inizio del periodo d'imposta fino al mese in cui è avvenuto il superamento del limite dei 400.000,00 euro, il reddito imponibile sarà determinato, l'Iva sarà applicata e gli adempimenti contabili saranno tenuti in osservanza del regime agevolativo dettato dalla legge 398 del 1991 e successive modificazioni;
- Dal mese successivo all'avvenuto superamento del citato limite, fino alla fine del periodo d'imposta, si applicherà il regime tributario ordinario sia con riferimento alla determinazione dell'imposta che ai fini degli adempimenti contabili.

Scheda riassuntiva Regime L. 398/91

Regime forfait L. 398/91

Movimenti finanziari: se superiori a 1,000,00€ sempre tramite transazioni bancarie o postali.

Il mancato rispetto comporta la decadenza dall'agevolazione.

Ricavi commerciali < 400.000 € nell'anno precedente Ricavi commerciali < 1/2 totale entrate
Se nel corso dell'anno viene superato: dal mese successivo regime ordinario.

Formalità Opzione presso: SIAE, Agenzia Entrate

Opzione SIAE nell'anno solare cui si riferisce,

presso Agenzia Entrate con quadro VO della dichiarazione IVA

IRES Reddito d'impresa = ricavi * 3%

IRES = reddito d'impresa * 24,00% - Dichiarazione redditi, versamenti saldo e 1°acconto, 2°acconto

IVA Detrazione forfetaria generale: 50% Sponsorizzazioni: 50% Cessioni diritti televisivi: 1/3

Detrazioni forfetarie di costi dai ricavi percepiti, in modo che ne risulta un reddito forfetario.

Versamenti IVA: trimestrali senza interessi dilazione tramite Modello F24

Dichiarazione IVA: non dovuta - solo il 1°anno per esercitare l'opzione

IRAP (Ricavi * 3%) +retribuzioni+compensi+interessi passivi Aliquota del 3,9%

Adempimenti contabili : esonero dall'obbligo della tenuta della contabilità, ma obbligo conservazione fatture ricevute ed emesse

Tenuta prospetto per l'annotazione corrispettivi, fatture ed incassi mensili(sulla base del D.M. 11.02.1997)

Perdita della qualifica di Ente Non Commerciale

La qualifica di Ente non Commerciale risultante dall'atto costitutivo o dallo statuto va verificata sulla base dell'attività effettivamente svolta ai sensi dell'art. 149 TUIR.

Art. 149 TUIR - Comma 1

Presunzione legale di perdita della qualifica di ente non commerciale, qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente eserciti quale attività principale un'attività commerciale (art. 55 TUIR) per un intero periodo d'imposta.

Art. 149 TUIR - Comma 2

Parametri di commercialità:

1. Prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; **immobilizzazioni nette commerciali > altre immobilizzazioni nette**
2. Prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; **ricavi commerciali > valore normale proventi istituzionali**
3. Prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; **redditi (ricavi e proventi) commerciali > entrate istituzionali (esclusi i contributi "decommercializzati" in convenzione o accreditamento per fini sociali)**
4. Prevalenza delle componenti negativi inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese. **componenti negativi commerciali > altre spese**

Principalmente i **parametri** sopra elencati sono **monetari**, ed anche per questo motivo si stanno diffondendo nel terzo settore le esperienze dei c.d. **bilanci sociali, che tendono a mettere in evidenza dati qualitativi** e quantitativi ulteriori (ore di assistenza prestate, numero di interventi fatti ecc.) **rispetto ai dati strettamente monetari** (investimenti, fatturato, avanzi di gestione, ecc.).

Perdita della qualifica di Ente non commerciale

C.M. 12.5.1998, n. 124/E

Gli indicatori per accertare la prevalenza dell'attività commerciale vanno considerati come degli **indizi**, non comportano automaticamente la perdita della qualifica di ente non commerciale, ma inducono ad un **giudizio complessivo** sull'attività effettivamente esercitata.

 **Non presunzione assoluta di commercialità**, ma **parametri** dei quali si deve tenere anche conto (e non solo quindi) **unitamente** ad altri elementi di **giudizio**.

Consiglio: conservare la documentazione comprovante le spese sostenute dall'associazione utilizzando i proventi commerciali (acquisto di attrezzature, beni per attività istituzionale, spese generali, affitti...)

Perdita della qualifica di Ente non commerciale

Il passaggio di regime (da e.n.c. a e.c.) opera in modo **retroattivo dall'inizio del periodo d'imposta in cui si verifica** la prevalenza delle attività commerciali e comporta:

- il cambio di regime fiscale generale
- la perdita di tutte le agevolazioni (eventualmente) godute nel periodo d'imposta in quanto e.n.c. (es. raccolte fondi detassate)
- l'obbligo di istituire le scritture contabili fiscali (es. decadenza dal regime L. 398/91)
- il ricalcolo di tutte le imposte dovute sulla gestione commerciale (es. se tenuta con regimi forfetari).

Dichiarazioni Fiscali

- Modello UNICO
- Dichiarazione IRAP
- Modello 770

Modello UNICO ENC Dichiarazione degli Enti non Commerciali soggetti ad Ires

Il Modello UNICO è un modello unificato delle dichiarazioni tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali e in particolare la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Iva.

Si presenta unicamente in via telematica direttamente o tramite intermediario abilitato entro l'ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.

I soggetti in regime L. 398/91 sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva



COMUNICAZIONE POLIVALENTE ART. 21 D.L. N. 78/2010

Comunicazione obbligatoria operazioni relative a cessioni di beni e a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciale rese e ricevute rilevanti ai fini Iva.

Al comma 6 dell'art. 2, il legislatore, nel modificare l'art. 21 del D.L. n. 78/2010, ha previsto che *"l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini della imposta sul valore aggiunto per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura è assolto con la trasmissione, per ciascun **cliente e fornitore, dell'importo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.** Per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore ad euro 3.600, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto"*. E' stata richiesta l'**esclusione** dallo **Spesometro** per gli Enti associativi, associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono del regime di cui alla Legge 398/91.



COMUNICAZIONE POLIVALENTE ART. 21 D.L. N. 78/2010 **Spesometro 2017**

- Per effetto del D. L. 193/2016 dal 2017 la periodicità d'invio è stata modificata **da annuale a trimestrale**.
- Per le associazioni che hanno optato per il regime ex legge 16 dicembre 1991n. 398 si conferma la necessità di comunicazione in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini iva per le quali è prevista l'emissione della fattura indicando gli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta. Qualora per l'associazione sussistano difficoltà a distinguere gli importi riferiti all'attività commerciale rispetto a quelli riguardanti l'attività istituzionale, è possibile comunicare l'intero importo della fattura. Si precisa che le spese relative alle utenze (elettricità, gas, acqua, telefono), che per gli enti non commerciale potrebbero rappresentare la più diffusa ipotesi di oneri promiscui, non costituiscono oggetto di comunicazione.

Versamenti a saldo IRES

Entro il giorno 30 del 6' mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta

Entro il 30' giorno successivo al termine di cui sopra con la maggiorazione dello 0,40

Mediante F24 cartaceo se in possesso del solo codice fiscale – telematico se possessore di Partita IVA

VERSAMENTI ACCONTI IRES

- 100% dell'imposta dovuta per l'anno di competenza della dichiarazione

40% (primo acconto)
Versamento in sede
di saldo



60% (secondo acconto)
Versamento entro
l'undicesimo
mese successivo
a quello di chiusura
del periodo
d'imposta (30/11)

Modello IRAP ENC

Dichiarazione dell'Imposta Regionale sulle
Attività Produttive degli Enti non Commerciali

Sezione I – Attività istituzionale

Retribuzioni spettanti al personale dipendente

Compensi assimilati ai redditi di lavoro

Dipendente

Compensi per prestazioni occasionali di lavoro

Autonomo

Sezione II – Attività commerciale

Sezione III – Attività commerciale in regime forfetario



BASE IMPONIBILE IRAP APS

CRITERIO RETRIBUTIVO: e' il criterio che si applica all'attività "istituzionale"

e consiste nell'assoggettare a IRAP le seguenti voci:

retribuzioni dei lavoratori dipendenti +
compensi dei collaboratori coordinati e continuativi +
redditi assimilati a lavoro dipendente (borse di studio) +
compensi per lavoro a progetto +
compensi per lavoro autonomo occasionale

Si deducono le retribuzioni per apprendisti, disabili e CFL.

CRITERIO CONTABILE: è il criterio che si applica all'attività "commerciale" e

consiste nell'assoggettare a IRAP il reddito d'impresa, tenendo conto delle regole specifiche delle imprese. Quindi, in sintesi:

ricavi e proventi commerciali (esclusi proventi finanziari) -
costi commerciali (esclusi oneri finanziari, costo per dipendenti, assimilati e occasionali)

Chi esercita **entrambe le attività, senza regimi forfetari di determinazione del reddito d'impresa**, deve determinare separatamente le basi imponibili e sommarle.

Per i **costi promiscui vale la regola del "pro-rata"**, cioè la deduzione dalla base imponibile determinata col criterio contabile della quota di costi promiscui pari al rapporto **"proventi imponibili/totale ricavi e proventi"**

IRAP Valore della produzione netta

- Aliquota di imposta generica 3,90%
- Aliquota agevolata per le APS iscritte al Registro Nazionale per la Regione Liguria



Somma del valore della produzione di ciascuna sezione (ad es. sez. I e sez. III)

meno

Deduzione base

uguale

Valore della produzione netta cui applicare l'aliquota di imposta

MODELLO IRAP ENC

Dichiarazione dell'Imposta Regionale sulle
Attività Produttive degli Enti non Commerciali
presentazione dichiarazione, pagamento saldo e
acconti

stesse scadenze e modalità della Dichiarazione
Unico ENC



Modello 770

Dichiarazione dei Sostituti di imposta

Col Modello 770 si comunicano:

- Le ritenute operate;
- I dati contributivi;
- I dati assicurativi.

Contiene i dati inerenti le certificazioni rilasciate ai soggetti per:

- Redditi di lavoro dipendente e assimilato;
- Redditi di lavoro autonomo;
- Provvigioni e redditi diversi;
- Versamenti effettuati.

Si trasmette solo telematicamente o direttamente o tramite Intermediario abilitato entro il settimo mese successivo all'anno di imposta.



Grazie per l'attenzione!!


EVENTO ORGANIZZATO DA UNPLI LIGURIA

a cura della dott. Graziella Guatelli



PRO LOCO[®]
D'ITALIA

Col patrocinio di



REGIONE LIGURIA

Evento formativo accreditato dall'Ordine dei
Dott. Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova

